

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

605° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 13
5 ^a - Bilancio	» 14
7 ^a - Istruzione	» 23
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 50
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 81

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i> 87
--	----------------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<i>Pag.</i> 108
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 109
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 110

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 112
--	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

535^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3541) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 111, recante disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3541) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ (AN), richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 111 e propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(736) **BONATESTA ed altri.** – *Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(927) **D'IPPOLITO.** – *Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il presidente PASTORE informa che sono stati presentati due emendamenti al testo unificato presentato dal relatore, pubblicati, congiuntamente al suddetto testo, in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(766) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CREMA ed altri.** – *Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

(767) **CREMA ed altri.** – *Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi*

(1615) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BATTISTI ed altri.** – *Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare*

(2105) **MALABARBA ed altri.** – *Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui referendum abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali*

(2334) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **IOANNUCCI e FALCIER.** – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione*

(2337) **BETTAMIO.** – *Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei referendum*

(2345) **IOANNUCCI.** – *Modifiche degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei referendum*

(2655) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Vittoria FRANCO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo*

(3488) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BETTA e MICHELINI.** – *Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo*

(3489) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Luigi CARUSO.** – *Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione*

(3496) **BISCARDINI ed altri.** – *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei referendum abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche*

(3521) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di referendum popolare abrogativo

e petizione n. 386 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, informa la Commissione che è stato assegnato da ultimo anche il disegno di legge n. 3521, di cui propone di svolgere l'esame congiunto agli altri disegni di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il RELATORE, quindi, illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo. Sottolinea in primo luogo che l'istituto del *referendum* abrogativo ha sofferto nel corso degli anni di una crescente disaffezione da parte dei cittadini, come dimostrano i dati sulla partecipazione alle consultazioni svoltesi dagli anni '70 ad oggi, dati che evidenziano una tendenza progressiva al non raggiungimento del *quorum* strutturale previsto dall'articolo 75 della Costituzione. La maggior parte dei disegni di legge in esame, intervenendo ora sulla disciplina costituzionale, ora su quella attuativa di livello ordinario, sono volti in effetti, come si evince dalle relazioni di accompagnamento, a dare nuova vitalità e credibilità all'istituto referendario.

Il relatore passa quindi ad illustrare le modifiche proposte alla disciplina costituzionale del *referendum*.

Il disegno di legge n. 766 (Crema e altri) propone di innalzare – da cinquecentomila a un milione – il numero di elettori che possono richiedere l'indizione del *referendum* abrogativo. Ciò in quanto, come è dato evincere dalla relazione illustrativa, negli ultimi anni si è verificato un eccessivo proliferare dei *referendum* abrogativi, che ha in qualche modo snaturato l'istituto; con la modifica in esame è perseguita la finalità di ricondurre tale strumento di democrazia diretta al suo corretto alveo, facendo in modo che esso venga promosso quando effettivamente la volontà popolare è fortemente orientata alla rimozione della norma che contrasta con esigenze sentite dalla maggioranza degli elettori. Le altre ragioni sottese a tale raddoppio delle firme necessarie per la validità della richiesta referendaria sono di natura demografica (ossia il notevole aumento della popolazione registratosi dal 1947 a oggi) ed economica (i proponenti evidenziano l'onerosità per le casse dello Stato di ogni singola consultazione referendaria, e la correlativa necessità di prevedere presupposti di svolgimento più consistenti).

Il disegno di legge n. 1615 (Battisti e altri) propone due principali innovazioni: abolisce il *quorum* di validità della consultazione, di talché il *referendum* è approvato se risultano a favore dell'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi, senza che sia più necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto; elide altresì il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa tali innovazioni sono volte a rafforzare il diritto di iniziativa dei cittadini in materia referendaria, diritto che secondo i proponenti sarebbe stato progressivamente svuotato di contenuti dal «sistema dei partiti» (che avrebbe prima ritardato l'approvazione della legge attuativa dell'articolo 75, e poi ripetutamente «rovesciato» gli esiti referendari o precluso la riuscita dei *referendum* «giocando la carta dell'astensione») e dalla eccessiva discrezionalità della Corte nel vaglio di ammissibilità.

Il disegno di legge n. 2334 (Ioannucci e altri) propone una novella dell'articolo 75 della Costituzione sostanzialmente identica a quella del disegno di legge n. 766 (raddoppio delle firme necessarie a supportare la richiesta referendaria). Nell'ambito della relazione illustrativa si evidenzia che tale modifica è intesa ad ancorare l'iniziativa referendaria ad una concreta e diffusa volontà popolare, in linea con l'intendimento originario dei costituenti ed in maniera tale da arginare il possibile uso distorto dello strumento referendario, tenuto conto anche del fatto che l'incremento demografico verificatosi dal 1947 ad oggi rende il limite quantitativo delle cinquecentomila firme non più consoni e rappresentativi.

Il disegno di legge n. 2655 (Vittoria Franco e altri) apporta diverse modifiche all'articolo 75 della Costituzione, sia in relazione al numero di firme necessarie a supportare la richiesta referendaria, sia con riguardo ai *quorum*.

Quanto al numero di firme, la proposta in esame, come i disegni di legge n. 766 e n. 2334, ne prevede un milione (cifra doppia rispetto a quella prevista dal testo vigente).

In relazione ai *quorum*, per ciò che concerne la validità della consultazione è richiesto che partecipino al *referendum* più di un terzo degli aventi diritto (non la maggioranza degli stessi, come disposto dal testo vigente); per quanto riguarda l'approvazione della proposta referendaria, è previsto che l'abrogazione abbia luogo se si pronuncia in suo favore la maggioranza dei votanti, che corrisponda però ad almeno un quarto degli aventi diritto.

Dalla relazione illustrativa si evince che l'innalzamento del numero delle firme sottende la *ratio* di evitare la presentazione di un numero eccessivo di quesiti referendari, che «finirebbero per continuare a inflazionare e dunque depauperare il valore dell'istituto». La previsione di un *quorum* strutturale meno difficile da raggiungere è volta, secondo i proponenti, a impedire il fenomeno dell'opposizione al quesito referendario attraverso l'invito all'astensione; l'ulteriore requisito della espressione di un voto favorevole alla abrogazione da parte di almeno il 25 per cento degli aventi diritto appare invece tesa a garantire che l'abrogazione di una legge sia determinata da una quota consistente di voti.

Il disegno di legge n. 3488 (Betta e altri) modifica l'articolo 75 della Costituzione nel senso di innalzare il numero di soggetti legittimati a proporre il *referendum*: non più cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, ma settecentocinquanta elettori o sette Consigli regionali. Inoltre, viene esclusa la possibilità di *referendum* abrogativi parziali, spe-

cificando che può essere indetto *referendum* popolare per deliberare la sola abrogazione totale di una legge o di un atto equiparato.

La relazione illustrativa chiarisce che le succitate proposte di modifica sono volte a dare nuova efficacia all'istituto referendario, ristabilendo una reale sintonia con la volontà popolare. In particolare, l'aumento degli elettori è giustificato in relazione all'incremento demografico registratosi nel Paese; quello dei Consigli regionali in rapporto all'aumento del numero delle regioni ed «in analogia a quanto votato in prima battuta dall'Assemblea costituente» (la relazione chiarisce che il numero dei Consigli fu ridotto a cinque dal comitato di redazione, in sede di coordinamento finale, in riferimento al secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione). Quanto alla ammissibilità di sole abrogazioni referendarie «totali», la relazione afferma che tale modifica è intesa a evitare, da un lato, la proliferazione di *referendum* su questioni marginali o lontane dal sentire dell'opinione pubblica e, dall'altro, la difficoltà di comprensione di una pluralità di quesiti che si riferiscono a singoli articoli di una legge o a parte di essi e che lasciano non sempre ben definite le parti di legge che rimangono valide.

Il disegno di legge n. 3521 (Izzo) intende elevare a due milioni il numero di elettori la cui adesione sia necessaria per promuovere il *referendum*.

Il disegno di legge n. 3489 (Luigi Caruso) modifica l'articolo 75 della Costituzione espungendo dal novero dei limiti espressi del *referendum* abrogativo quello costituito dalle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. In altri termini, il disegno di legge in esame prefigura la possibilità di *referendum* atti ad abrogare le leggi di ratifica approvate ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Il relatore sottolinea come il disegno in esame persegua finalità diverse rispetto alle altre proposte connesse: esso appare inteso a consentire ai cittadini di partecipare in qualche modo alla ratifica dei trattati internazionali, con particolare riferimento, come chiarito dalla relazione, alle «nuove esigenze che si pongono con la nuova realtà politica dell'Unione europea».

La petizione n. 386, invece, chiede che l'inammissibilità del *referendum* abrogativo sia estesa ad altre materie, oltre a quelle già previste dal vigente articolo 75.

Il relatore passa quindi a illustrare le modifiche proposte alla disciplina attuativa posta dalla legge n. 352 del 1970.

Il disegno di legge n. 767 (Crema e altri), novellando l'articolo 33 della legge n. 352 del 1970, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi, prevede la possibilità, a richiesta del comitato promotore del *referendum* e previo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale di almeno duecentocinquantamila firme, di provocare una immediata pronuncia della Consulta in tema di ammissibilità, pronuncia che può essere resa anche prima della comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale sui profili di legittimità. Il fine è quello di evitare inutili sprechi di risorse e di energie, consentendo un controllo anticipato della

Corte quando è già stata raccolta la metà delle firme richieste dall'articolo 75 della Costituzione.

Il disegno di legge n. 2105 (Malabarba e altri) reca una novella all'articolo 34 della legge 352 del 1970, volta a disporre l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Secondo i proponenti ciò potrebbe consentire il massimo di partecipazione e ridurre al minimo il costo per le operazioni referendarie.

Il disegno di legge n. 2337 (Bettamio) modifica l'articolo 53 della legge n. 352 del 1970, nel senso di addossare ai promotori la metà delle spese di svolgimento del *referendum*, ove a quest'ultimo non partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Il relatore, dopo aver ricordato che il testo vigente pone invece tali spese integralmente a carico dello Stato, indipendentemente dal raggiungimento del *quorum*, segnala che la *ratio* esplitata dai proponenti è quella di creare un deterrente rispetto a pretese che non affondano le proprie radici in una effettiva volontà popolare.

Il disegno di legge n. 2345 (Ioannucci) persegue, come rilevato dal relatore, finalità analoghe a quelle sottese al disegno di legge da ultimo esaminato, apportando modifiche agli articoli 28 e 53 della legge n. 352 del 1970.

Il nuovo testo proposto per l'articolo 53 prevede che le spese per lo svolgimento del *referendum* abrogativo siano in ogni caso interamente a carico dello Stato solo se le firme raccolte e depositate a supporto della richiesta sono superiori a 2.500.000 (ovvero cinque volte la quantità minima richiesta dall'articolo 75 della Costituzione). Ove si raggiunga tale numero di firme, infatti, i promotori sono anche esentati dalla prestazione della garanzia prevista dall'articolo 28 della legge n. 352 del 1970, come modificato.

Nel caso sia raggiunto un numero di firme inferiore a 2.500.000, occorre invece distinguere due casi: se il successivo *referendum* vede la partecipazione di un numero di elettori pari o superiore ad un terzo degli aventi diritto, le spese sono interamente a carico dello Stato; se si registra una partecipazione inferiore a quella innanzi indicata, le spese sono poste per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei promotori.

Il disegno di legge in esame propone inoltre una modifica all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970 – correlata alla novella dell'articolo 53 – in base alla quale i promotori del *referendum* sono tenuti a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione anche documenti attestanti una idonea garanzia del pagamento delle spese (eventualmente) a loro carico. La determinazione dell'ammontare della garanzia è rimessa al Ministero dell'interno, sulla base del costo sostenuto in occasione della precedente consultazione referendaria.

Il disegno di legge n. 3496 (Biscardini e altri) propone modifiche alla legge n. 352 del 1970 analoghe a quelle recate dal disegno di legge n. 2105: è volto infatti a far coincidere la data di svolgimento dei *referendum* abrogativi con quella delle elezioni. La differenza tra i due disegni di legge è data dal fatto che quello ora in esame prevede la doverosità dell'abbinamento anche con le elezioni politiche ed europee e non solo con le elezioni amministrative e regionali. Tale profilo desta le perplessità del relatore, in termini di compatibilità ed equilibrio complessivo del sistema, con particolare riguardo alla possibilità che si svolga un *referendum* a Camere sciolte.

Conclusivamente, il relatore dichiara di condividere l'esigenza, avvertita pressoché da tutti i presentatori dei disegni di legge in titolo, di porre mano alla disciplina del *referendum* abrogativo al fine di rivitalizzare tale istituto; sottolinea però come, nello scegliere la soluzione tecnica che le risultanze del dibattito evidenzieranno come migliore, non si potrà a suo avviso prescindere dal mantenimento di un *quorum* strutturale, ancorché eventualmente rimodulato, in maniera tale da coniugare le istanze di democrazia diretta con le esigenze della democrazia rappresentativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PRESENTATO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 736 E 927

Art. 4.

4.1

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Al comma 1, lettera b), aggiungere alla fine le seguenti parole: «, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;».

4.2

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI, LONGHI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l'istituzione di appositi albi regionali di interpreti della LIS a cui i soggetti di cui alla lettera b) devono far ricorso, tramite convenzione, nel rapporto con le persone non udenti;»

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione della lettera b-bis), di cui all'articolo 4, comma 1, valutato in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 736 E 927**

Art. 1.

(Riconoscimento della lingua)

1. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta dallo Stato come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione ed in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle Risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.

2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Inserimento scolastico)

1. Lo Stato istituisce l'insegnamento obbligatorio della LIS nell'ambito della scuola dell'obbligo, al fine di consentire al bambino sordo pre-linguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.

2. Nell'ambito universitario l'intervento si articola con l'istituzione all'interno dei corsi di laurea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS.

Art. 3.

(Diagnosi precoce)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle forme previste dall'ordinamento, garantiscono interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.

2. Le aziende sanitarie locali predispongono i test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In tutti casi di rischio di sordità, è previsto l'inizio del trattamento di recupero con conseguente coinvolgimento della famiglia nell'intervento di abilitazione ed educazione linguistica.

3. Previo accertamento della patologia, alla famiglia è affiancato personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche congiuntamente con gli operatori dell'azienda sanitaria locale.

Art. 4.

(Regolamento)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

497^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO, constatata la mancanza del numero legale per discutere in sede deliberante il disegno di legge n. 1708 e abbinati, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 14,30 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

718^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta antimeridiana di ieri, mercoledì 13 luglio, il relatore ha illustrato il provvedimento in titolo per il parere da rendere alla Commissione di merito. Avendo la stessa Commissione di merito chiuso l'esame del disegno di legge nella seduta notturna di ieri, la Commissione bilancio dovrà ora esprimere il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

Propone pertanto di dare per acquisita l'illustrazione già svolta dal relatore ed il relativo dibattito che ha avuto luogo nelle precedenti sedute per il parere alla Commissione di merito, ivi inclusa la documentazione presentata dal rappresentante del Governo sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, ad integrazione della documentazione già fornita nelle scorse sedute, consegna alla Commissione un'ulteriore nota di chiarimenti sul disegno di legge in titolo. Precisa, inoltre, che non sono ancora disponibili le delucidazioni richieste in ordine all'articolo 3 del decreto-legge in conversione, in merito ai criteri di costruzione degli stanziamenti di bilancio, a legislazione vigente,

relativi alle spese del personale scolastico interessato dalle disposizioni del provvedimento, riservandosi pertanto di fornire i necessari approfondimenti in altra seduta.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), richiamando le considerazioni già svolte durante la precedente seduta, in occasione dell'esame per il parere da rendere alla Commissione di merito, sottolinea l'importanza che il Governo chiarisca con urgenza tutte le questioni connesse agli aspetti finanziari del provvedimento in esame, posto che la documentazione consegnata finora non solo non chiarisce a sufficienza tali aspetti, ma aumenta anzi i dubbi sulla correttezza formale e sostanziale dei criteri adottati dal Governo nel predisporre la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

In particolare, con riferimento alle questioni sollevate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2005 in conversione, richiamate anche dal sottosegretario Armosino, ribadisce le proprie perplessità in merito a quanto affermato nella nota del Governo, circa la correttezza della copertura di parte degli oneri delle assunzioni in ruolo del nuovo personale scolastico (35.000 docenti e 5.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario), per l'anno 2006, mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle prevedibili cessazioni dal servizio (cioè dai pensionamenti) del personale di ruolo decorrenti dal 1° settembre 2006. Rileva inoltre che, essendo il numero dei nuovi assunti superiore a quello dei pensionamenti previsti a decorrere dal 1° settembre 2006, secondo quanto affermato dalla nota depositata dal Governo nella precedente seduta, ai fini della compensazione vengono considerati anche i risparmi derivanti dai collocamenti a riposo del periodo antecedente (quelli previsti al 1° settembre 2005, stimati in circa 20.000 unità).

A parte i problemi di quantificazione degli oneri effettivi derivanti dalle predette assunzioni (in particolare per la ricostruzione di carriera del personale finora in servizio a tempo determinato che verrebbe ora stabilizzato), sottolinea come il vero aspetto da chiarire riguardi, più in generale, i criteri utilizzati per il calcolo degli oneri del personale scolastico. Secondo la normativa contabile, infatti, gli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura delle spese di personale della pubblica amministrazione devono essere costruiti di anno in anno secondo il criterio della legislazione vigente, ossia sulla base del personale che si prevede sarà effettivamente in servizio, tenuto conto anche degli eventuali pensionamenti. Ciò significa in altre parole che i risparmi derivanti dai collocamenti a riposo del personale dovrebbero già essere scontati nell'ammontare delle appostazioni di bilancio definite anno per anno, salvo poi, sulla base delle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi, adeguare l'entità delle appostazioni stesse per gli anni successivi attraverso la legge finanziaria.

Poiché le assunzioni di nuovo personale sono innovazioni della legislazione vigente, ritiene evidente che i relativi oneri non possano trovare compensazione in risparmi già inclusi nella stessa legislazione vigente, e quindi nelle cessazioni del personale legate ai pensionamenti già previsti.

Invece, questa sembra essere proprio la modalità di copertura utilizzata nel caso in esame, come dimostrano sia il testo del disegno di legge in titolo che le argomentazioni fornite dal Governo nella documentazione depositata in Commissione, da cui si ricaverebbe che i risparmi derivanti dai pensionamenti non siano stati inclusi negli stanziamenti a legislazione vigente, perché si scontava già la sostituzione del personale cessato dal servizio mediante le nuove assunzioni. Come rilevato dal Servizio del bilancio, tuttavia, tale modo di costruire gli stanziamenti di bilancio segue il cosiddetto criterio delle politiche invariate, anziché quello della legislazione vigente previsto dal nostro ordinamento: evidenzia pertanto che tale impostazione, qualora venisse confermata, oltre a costituire una palese violazione delle norme contabili, potrebbe avere effetti dirompenti su tutto il sistema della finanza pubblica, considerato che, in astratto, non vi sarebbero motivi per cui lo stesso criterio dovrebbe essere applicato solo nella scuola e non anche in altri comparti della pubblica amministrazione.

Ricorda poi che il Servizio del bilancio ha chiesto specifici chiarimenti circa la compatibilità delle modalità di copertura previste nel provvedimento in esame rispetto a quelle indicate nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 che, per la definizione del piano pluriennale delle assunzioni nella scuola relativo al periodo 2005-2007, subordinava l'attuazione delle relative immissioni in ruolo all'iscrizione di appositi finanziamenti in legge finanziaria. Al riguardo, secondo le spiegazioni adottate dal Governo nella documentazione depositata durante la scorsa seduta, la citata norma del decreto-legge n. 97 era finalizzata, al momento, all'eventuale consolidamento di circa 150.000-200.000 unità di personale precario che avrebbe comportato oneri aggiuntivi da coprire necessariamente con le risorse da stanziare con la legge finanziaria, mentre le assunzioni previste dal provvedimento in esame, avendo una dimensione numerica e finanziaria assai minore, possono essere coperte mediante risparmi derivanti dai pensionamenti e quindi senza bisogno di reperire nuove risorse. In proposito, sottolinea come tale tesi non appaia convincente, posto che nulla avrebbe impedito anche lo scorso anno di coprire le previste assunzioni, almeno in parte, mediante le economie derivanti dalle cessazioni in ruolo: se ciò non si è fatto è proprio perché la corretta applicazione dei criteri del bilancio a legislazione vigente lo impediva allora, così come lo impedisce ora.

Infine, relativamente all'affermazione del Governo circa il fatto che il comparto scolastico è sottratto al blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2005, per cui appare legittimo l'incremento di personale previsto nel disegno di legge in esame, replica osservando che, seppure non vi è un blocco delle assunzioni, anche per la scuola sussistono tuttavia precisi limiti in merito alle immissioni di nuovo personale di ruolo. Di conseguenza, il Governo deve a suo avviso confermare che le nuove assunzioni disposte dal citato disegno di legge n. 3523 siano effettivamente compatibili con i vincoli previsti dalla legge finanziaria 2005.

Il presidente AZZOLLINI, nel concordare con le osservazioni del senatore Morando circa l'esigenza che il Governo chiarisca tutti i profili finanziari derivanti dal provvedimento in esame, verificando in particolare che le assunzioni del nuovo personale scolastico siano comunque coerenti con i limiti previsti dalla legge finanziaria, ritiene necessario evidenziare anche un ulteriore aspetto. Infatti, è evidente che, in presenza di un blocco formale delle assunzioni cui sono associati risparmi della spesa pubblica, qualunque immissione di nuovo personale comporta maggiori oneri che devono essere coperti con adeguate risorse. Tuttavia, ove tale blocco non sussista, se le nuove assunzioni, fatte in sostituzione del personale cessato dal servizio, comportassero oneri che rimangono comunque entro il tetto degli stanziamenti già definiti a legislazione vigente, ritiene che in questo caso potrebbe non essere necessario reperire nuove risorse per la copertura dei relativi oneri. Si tratta evidentemente di una questione da chiarire, essendo dirimente per una corretta valutazione dei profili di copertura del provvedimento in esame.

Nel sollecitare quindi il Governo a fornire con urgenza le risposte a queste e alle altre questioni emerse dal dibattito, propone infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra la relazione in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che dalla stessa si evince come, nel corso del 2004, l'Italia abbia condiviso la necessità di dare avvio ad una approfondita riflessione sull'attuazione e sul riorientamento del programma decennale di riforme dell'Unione europea conosciuto sotto il nome di «Strategia di Lisbona», in vista della sua revisione di metà percorso da parte del Consiglio europeo del marzo 2005. A distanza di quattro anni dal lancio della Strategia, infatti, se i risultati non sono mancati, essi appaiono complessivamente insoddisfacenti, restando in gran parte incompiuti, in particolare nel mercato del lavoro, nelle spese per ricerca e sviluppo, nella diffusione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. La revisione di metà percorso del Processo di Lisbona costituirà una delle priorità della presidenza britannica, la quale ha annunciato, come la precedente presidenza lussemburghese, di voler porre particolare enfasi sulla semplificazione della legislazione, l'apertura al mercato e il proseguimento delle riforme strutturali nel mantenimento di un equilibrio tra le dimensioni economiche, sociali, e ambientali del Processo.

In tale contesto, fa presente che gli orientamenti dell'Italia si appuntano in particolare sulla necessità di favorire la ripresa durevole dell'eco-

nomia (in particolare mediante gli investimenti in infrastrutture); di proseguire nelle riforme strutturali del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali; di migliorare la qualità della legislazione e la semplificazione burocratica ed amministrativa; di tenere conto delle esigenze di protezione ambientale e di maggiore efficienza nell'impiego delle risorse; di non appesantire i meccanismi di monitoraggio già esistenti, già sufficientemente avanzati, con l'introduzione di ulteriori procedure di scrutinio; di far sì che il sostegno alla strategia di Lisbona, nella sua triplice dimensione economica, sociale ed ambientale, trovi adeguata e coerente rappresentazione nel quadro del negoziato sulle prospettive finanziarie. Il bilancio comunitario deve essere infatti più aderente agli obiettivi della strategia e deve contribuire alle politiche dell'Unione volte a elevare lo sviluppo competitivo e l'innovazione, favorendo non solo le regioni più avanzate, ma anche quelle periferiche e meno sviluppate dell'Unione. Al riguardo, ricorda che nel 2004 ha avuto avvio la complessa preparazione per l'approvazione del bilancio dell'Unione europea (le cosiddette Prospettive Finanziarie) in formato allargato a 25 relativamente al periodo 2007-2013. Tale bilancio riveste un'importanza cruciale per il futuro dell'Unione europea, connotandosi come la programmazione finanziaria destinata a favorire l'integrazione nell'Unione di un numero senza precedenti di nuovi Stati membri. Le nuove Prospettive Finanziarie tuttavia dovranno contemperare una dotazione finanziaria adeguata alle nuove sfide economiche e politiche con il necessario rigore di bilancio.

La proposta della Commissione prevede una riduzione delle rubriche di spesa, dalle attuali otto a cinque, volta a rendere più flessibile il sistema e consentire un utilizzo più efficace delle risorse. La Commissione europea ha anche avanzato proposte in merito al massimale e alla composizione delle spese che prevedono stanziamenti per impegni pari a 1.025 miliardi di euro (calcolati ai prezzi del 2004), pari all'1,26 per cento del reddito nazionale lordo comunitario, con un aumento del 35 per cento rispetto agli stanziamenti per impegni delle precedenti Prospettive Finanziarie (2000-2006), a fronte di un incremento del 17 per cento del PIL comunitario per lo stesso periodo. La Commissione propone di concentrare l'azione dell'Unione in tre settori prioritari: lo sviluppo sostenibile, la promozione del concetto di cittadinanza europea e la promozione di un ruolo coerente per l'Europa in quanto partner mondiale.

Evidenzia che l'approccio negoziale dell'Italia si è sin dalle prime battute ispirato all'esigenza di contenimento della spesa, in quanto, essendo il nostro Paese il terzo contribuente al bilancio comunitario (13 miliardi nel 2004), è parso prioritario evitare che il saldo e il contributo italiani, già elevati, raggiungano livelli insostenibili nel 2007-2013. L'obiettivo principale è però quello di difendere le politiche più importanti per il Paese, sia in termini di rientri finanziari che di sviluppo, come la politica di coesione e di evitare riduzioni degli interventi a sostegno dello sforzo di convergenza e della competitività di cui potranno continuare a beneficiare le nostre regioni nell'arco dell'intero prossimo ciclo finanziario. Per tali ragioni il Governo non ha condiviso la proposta dei fautori di un tetto

di spesa non superiore all'1 per cento così come espressa finora, in quanto tale proposta non è attuabile senza colpire in modo pesante i settori – in primo luogo la politica di coesione per i vecchi Stati membri – in cui l'Italia è beneficiario netto, con aggravio del nostro saldo negativo.

Fa presente poi come sulle politiche di coesione la proposta della Commissione sia stata invece ritenuta dal Governo pienamente accettabile, in quanto al contempo equa (assicura equilibrio nella dotazione finanziaria fra vecchi e nuovi Stati membri (48-52 per cento) e fra Obiettivo 1 (Convergenza, che interessa il Mezzogiorno) e 2 (Competitività e Occupazione, che interessa il Centro-Nord) e rigorosa (incorpora già una riduzione del 20 per cento nelle risorse per le Regioni dei vecchi Stati membri rispetto al 2000-2006). Essa riprende peraltro in ampia parte la posizione italiana, così come espressa nel «Memorandum italiano sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria» del dicembre 2002. Inoltre, la posizione italiana ha sempre sostenuto il carattere globale del negoziato in questione, il quale, per sua natura, non può limitarsi a considerare il bilancio comunitario solo dal punto di vista delle uscite, bensì deve riguardare anche il tema delle entrate, ivi inclusa la questione dei saldi netti.

Per il regime delle risorse proprie la Commissione non suggerisce modifiche per la prossima programmazione. Ha tuttavia proposto, come significativa innovazione, un meccanismo di rimborso generalizzato dei saldi netti, ossia l'estensione del regime oggi in vigore per il solo Regno Unito a tutti i paesi che presentino un saldo negativo superiore a una certa soglia. Al riguardo, ricorda che l'Italia ritiene infatti imperativo il superamento del così detto «rimborso» britannico, in quanto esso costituisce una delle determinanti principali del nostro saldo negativo. Per tali ragioni il Governo si è detto disponibile a considerare la proposta della Commissione per un meccanismo di rimborso generalizzato, che consentirebbe a tutti i maggiori contribuenti un rimborso, assicurando così una ripartizione più equa degli oneri. Nel corso del 2005 dovranno essere ulteriormente approfonditi tutti gli aspetti di tale proposta.

Passando poi alle questioni di carattere macro-economico, rileva che la ripresa dell'economia internazionale in atto da vari mesi ha cominciato a diffondersi anche in Europa. Gli Stati Uniti e l'Asia orientale sono state finora le locomotive dell'economia mondiale e crescono a tassi notevoli. La crescita è accelerata anche in America latina e nei paesi dell'Europa centro orientale, nonché in Russia. In Europa i segnali ciclici positivi hanno tardato ad arrivare. E' un fatto incontestabile che l'economia americana continua a correre più rapidamente di quella europea, aumentando sensibilmente il distacco. La lentezza, dal punto di vista congiunturale, è dovuta alle politiche monetarie e fiscali meno espansive che negli Stati Uniti, a cui si è aggiunto anche il forte apprezzamento dell'euro che ha eliminato i vantaggi della sua precedente sottovalutazione. L'attività produttiva inoltre è frenata anche dalla persistente debolezza della domanda interna (consumi e investimenti), per cui le possibilità di concretizzare una crescita significativa in Europa dipendono soprattutto da due variabili: le esportazioni e gli investimenti.

Sottolinea, tuttavia, come le spiegazioni fondamentali siano di carattere strutturale e dovute ad un sistema di mercato meno dinamico che negli USA, nonostante i progressi negli ultimi anni nel liberalizzare il sistema economico, dalle riforme del mercato del lavoro a quelle delle pensioni. Sono necessari mutamenti strutturali infrasettoriali e transettoriali per stimolare la competitività e la crescita della produttività in Europa, rimuovendo i fattori istituzionali, normativi e fiscali che limitano la flessibilità nell'utilizzo del lavoro e del capitale favorendo altresì una redistribuzione delle risorse verso quelle attività economiche in grado di creare posti di lavoro a valore aggiunto. C'è necessità, inoltre, di una strategia credibile di risanamento dei conti pubblici, unita a un programma di ulteriori riforme strutturali ancor più profonde, per accelerare la crescita e cogliere tutti i benefici delle nuove tecnologie che vengono continuamente a crearsi.

In questo quadro, ribadisce che il rilancio dell'agenda di Lisbona, come già indicato in precedenza, è diventato necessario e urgente per approfittare delle prospettive favorevoli di breve-medio termine dell'economia mondiale e portare a soluzione molti dei problemi strutturali che, nell'ultimo decennio, hanno frenato le potenzialità di sviluppo in Europa: in particolare, l'innovazione tecnologica è uno dei principali fattori di sviluppo sociale, industriale ed economico. Per l'Italia bisognerebbe concentrarsi su un numero ristretto di piattaforme tecnologiche, sulle *spin-off*, e sul finanziamento del capitale di rischio. Quindi, per l'Italia bisognerebbe convergere su alcune specifiche priorità, prodromiche ad uno effettivo sviluppo duraturo. Bisognerebbe intervenire per un mercato unico ampliato pienamente integrato, procedendo senza indugio nella realizzazione delle misure ad «avvio rapido» previste dall'Iniziativa per la crescita; realizzare il mercato finanziario europeo eliminando le barriere normative che limitano l'accesso; promuovere l'educazione e la formazione; stimolare il processo d'innovazione; semplificare la regolamentazione.

Fa quindi rilevare come il 2004 sia stato un anno particolarmente significativo per i programmi comunitari, in quanto in tale periodo si è sviluppata e conclusa la revisione di medio termine per tutti gli obiettivi 1, 2 e 3. Con l'adozione, nell'autunno del 2004, delle decisioni comunitarie di modifica del Quadro comunitario di sostegno (QCS) e dei programmi operativi si è chiusa la revisione di metà percorso della programmazione comunitaria obiettivo 1 2000-2006, formalmente avviata all'inizio dello stesso anno.

I risultati di questo processo, così come evidenziati dai nuovi documenti di programmazione e dalle stesse modalità che hanno guidato e sostenuto la negoziazione, sul fronte interno (Stato/Regioni) e esterno (con la Commissione europea), appaiono in buona sostanza in linea con gli indirizzi e i criteri concordati *ex ante*. Dalla revisione di metà percorso è scaturita, infatti, la sostanziale conferma dell'impianto strategico del QCS e dei programmi operativi, i cui adattamenti sono stati finalizzati a rendere più visibile e coerente il raccordo fra gli obiettivi del QCS e le priorità comunitarie fissate dai Consigli europei di Lisbona e Göteborg.

Nella revisione dei singoli Assi prioritari, obiettivi, linee di intervento e criteri di attuazione sono stati, infatti, ricalibrati tenendo conto di tali priorità, sulla base di una più forte e diffusa consapevolezza del contributo che la politica di coesione può fornire per il rafforzamento della competitività dell'Unione nel suo complesso. Ancora gli adattamenti al QCS e ai programmi operativi mirano a rendere più salda l'integrazione con la politica nazionale di sviluppo, rafforzando, in particolare, il raccordo con gli interventi finanziati con il Fondo Aree Sottoutilizzate. Fra i criteri che le singole amministrazioni hanno adottato nella riprogrammazione delle risorse fra le diverse priorità, un significativo rilievo ha avuto, infatti, la ricerca di migliori sinergie con le politiche attivate a livello nazionale nei medesimi ambiti di intervento.

Altro obiettivo è quello di rafforzare la capacità attuativa e gestionale, nell'ambito di un più complessivo disegno di un «institution building», anche con una migliore finalizzazione delle attività di assistenza tecnica e un rinnovato utilizzo degli strumenti di premialità. Sono stati, infatti, istituiti nuovi meccanismi premiali, a responsabilità regionale, per il consolidamento e la diffusione dell'avanzamento istituzionale a livello locale e il miglioramento della qualità progettuale. A questi meccanismi è stata affiancata la prosecuzione di alcuni obiettivi della premialità comunitaria e nazionale (relativamente ai sistemi di monitoraggio e controllo e all'anticipazione dei risultati di spesa funzionali al conseguimento dei target imposti e la definizione di due nuovi obiettivi premiali (per migliorare la trasparenza e la comunicazione sulla regionalizzazione degli interventi gestiti dalle Amministrazioni centrali e rafforzare la conoscibilità degli interventi finanziati dal FSE). Infine, appare necessario promuovere un più esteso e incisivo orientamento ai risultati anche attraverso un più finalizzato utilizzo delle attività di valutazione.

Evidenzia come, negli incontri di partenariato prima, di negoziato poi, e, successivamente, negli stessi Comitati di Sorveglianza, queste decisioni siano state calate nella strumentazione programmatica e operativa con la quale è stata varata la revisione di metà percorso. Il nuovo piano finanziario del QCS, così come scaturito dalla riprogrammazione, nell'ambito della quale sono state allocate anche le risorse della premialità ai singoli assi e misure, non evidenzia scostamenti significativi rispetto alla impostazione originaria: il peso relativo dei singoli assi, e quindi la ripartizione delle risorse fra le diverse priorità tematiche, risulta infatti sostanzialmente immutato.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale ha comunicato con una lettera l'avvio di un ciclo di audizioni informali, come Ufficio di Presidenza, sullo

schema di decreto legislativo n. 522, in materia di previdenza complementare, assegnato anche alla Commissione bilancio per i profili finanziari. Precisa, inoltre, che il relativo calendario delle audizioni è a disposizione di tutti i Senatori eventualmente interessati.

Prende atto la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla possibile trasmissione, nei prossimi giorni, del Documento di programmazione economico-finanziaria al Parlamento da parte del Governo, sottolinea l'opportunità, qualora il Documento pervenga in tempo utile all'inizio della prossima settimana, di avviare le necessarie intese con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento per lo svolgimento, in seduta congiunta, delle consuete procedure informative, proponendo pertanto, ove tale ipotesi si verifichi, che la Commissione gli conferisca mandato in tal senso.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente a definire le necessarie intese con la Commissione bilancio della Camera dei deputati per lo svolgimento in sede congiunta delle citate procedure informative, legate alla eventuale trasmissione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

409^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Pescante.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario PESCANTE risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-02189 del presidente Asciutti, 3-02196 del senatore Manzione e 3-02197 del senatore Vallone, sul rischio di retrocessione a causa di debiti erariali rispettivamente dell'A.C. Perugia calcio, della Salernitana sport SpA e del Torino calcio SpA, sottolineando anzitutto che le modalità di ammissione al campionato di serie A erano state stabilite sin dal 2004. Proprio in considerazione della severità dei requisiti richiesti, che rendeva opportuno consentire alle squadre di adeguarsi, ricorda che la loro applicabilità era stata tuttavia rinviata al campionato 2005-2006.

Quanto ai termini relativi agli adempimenti richiesti alle società per l'ammissione ai campionati professionistici (sanciti sin dal 31 gennaio 2005 e confermati lo scorso 15 marzo), essi impongono alle società sportive di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti entro il termine perentorio del 30 giugno scorso.

Riguardo alla tempistica per l'accoglimento della richiesta di ammissione al campionato, il Sottosegretario ricorda in primo luogo che entro il 9 luglio la Commissione di vigilanza sulle società calcistiche (CO.VI.-SO.C.) esprime il parere sulla sussistenza dei requisiti. Inoltre, avverso tale determinazione è possibile presentare entro il successivo 12 luglio ricorso alla Commissione d'appello per la vigilanza sulle società calcistiche

(CO.A.VI.SO.C.), la quale – entro il successivo 14 luglio – esprime parere motivato al Consiglio federale.

Quanto alla decisione definitiva circa l'ammissione al campionato, essa è demandata al Consiglio federale, sulla base di detto parere vincolante.

Nell'ipotesi di mancata ammissione, le squadre possono comunque, entro il termine di due giorni dalla comunicazione, presentare ricorso innanzi alla Camera di conciliazione del CONI ed, eventualmente, al Giudice amministrativo. Entro il successivo 8 agosto, il Consiglio federale è poi tenuto ad assumere una decisione definitiva in merito all'ammissione ai campionati.

Entrando nel merito della situazione relativa alla società perugina, il Sottosegretario fa presente che – rispetto a quanto affermato nell'interrogazione – la situazione è mutata, atteso che l'Agenzia delle entrate non ha ritenuto congrue le garanzie presentate per il pagamento differito dei debiti erariali. La questione è peraltro ancor più grave – egli prosegue – anche in considerazione della mancata liberatoria da parte dei calciatori.

La decisione finale non potrà pertanto, a suo giudizio, che prendere atto della situazione critica delineata.

Soffermandosi indi sulla Salernitana sport SpA, il Sottosegretario sottolinea che, anche in questo caso, l'Agenzia delle entrate – nonostante le aperture registrate al momento della presentazione dell'atto ispettivo – ha infine respinto la richiesta di transazione per rateizzare il pagamento del debito, pari a 22 milioni di euro.

Quanto alla situazione del Torino calcio SpA, che del resto presenta talune analogie con le vicende delle altre due società sportive, essa desta a suo avviso particolare preoccupazione anche per i problemi connessi allo stadio destinato ad ospitare l'apertura dei Giochi olimpici.

Al riguardo, fa tuttavia presente che si sta profilando un'intesa di massima con l'Agenzia delle entrate in ordine alla richiesta formale di rateizzazione del debito nei confronti dell'Erario, che peraltro presuppone la risoluzione della nota questione della falsa fideiussione di cui si era avvalsa la società granata.

Dopo aver ricordato che molte delle difficoltà del Torino calcio SpA sono state acuite dal ritardo con cui ha concluso la propria stagione sportiva per la partecipazione ai *play-off* per la promozione in serie A, il Sottosegretario avverte conclusivamente che la determinazione dell'Agenzia delle entrate verrà comunque adottata solo dopo che i richiamati termini per la decisione circa l'ammissione al campionato saranno scaduti.

Il presidente ASCIUTTI, pur prendendo atto che l'Associazione calcio Perugia non ha rispettato i termini previsti dalla normativa e che la proposta di transazione con l'Agenzia delle entrate non è stata accettata, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ritiene infatti che si ponga una questione di difformità di trattamento, rispetto all'accoglimento della proposta di rateizzazione dei debiti pregressi della società sportiva Lazio. In proposito, coglie l'occasione per stigmatizzare le affermazioni, apparse

sulla stampa, secondo cui tale determinazione è stata assunta per evitare problemi di ordine pubblico.

Dopo aver ricordato che anche l'Associazione calcio Perugia ha preso parte ai *play-off* per la promozione in serie A, vinti dal Torino, il Presidente auspica che il differente esito degli stessi non determini alcuna difformità di giudizio, che altrimenti andrebbe a scapito della credibilità stessa del sistema calcio.

Coglie poi l'occasione per giudicare singolare che venga chiesto alle società sportive di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti entro il termine perentorio del 30 giugno, prima che si siano conclusi i *play-off*, tanto più che la promozione in serie A non è certo irrilevante anche dal punto di vista finanziario.

Stigmatizza conclusivamente la mancata rateizzazione del debito nei confronti dell'Erario, che – mettendo a rischio la stessa sopravvivenza delle società sportive – determina oltretutto la rinuncia ad esigere i crediti vantati, invece possibile attraverso una rateizzazione nel tempo.

Il senatore MANZIONE (*Mar-DL-U*), pur ringraziando il sottosegretario Pescante per la chiarezza dell'esposizione, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta. In merito alla vicenda, occorrerebbe infatti garantire, da un lato, il rispetto del risultato sportivo e, dall'altro, l'interesse dell'Erario a recuperare i propri crediti.

Quanto a quest'ultimo aspetto, egli ricorda che lo Stato vanta crediti nei confronti di società sportive iscritte ai campionati di serie A, B e C per un ammontare pari a oltre 600 milioni di euro, come ricordato dal Sottosegretario all'economia in risposta ad un atto ispettivo presso la Commissione finanze della Camera. Al riguardo, ricorda inoltre che l'Agenzia delle entrate ha manifestato disponibilità a venire incontro ai problemi delle società, che del resto – se fallissero – renderebbero inesigibili i richiamati crediti.

Relativamente alla Salernitana sport SpA, tiene poi a precisare che l'Agenzia delle entrate non solo non ha espresso un parere contrario in merito alla richiesta di transazione, ma anzi ha mostrato aperture in ordine all'affidabilità delle garanzie a copertura del debito, come testimonia una nota dalla stessa trasmessa alla CO.A.VI.SO.C.

In proposito, sulla base delle regole vigenti, il senatore ricorda che – in presenza di un contenzioso – è sufficiente dimostrare che la lite non è temeraria, come conferma la richiamata presa di posizione dell'Agenzia delle entrate.

Al di là dell'esigenza di tutelare l'indipendenza dello sport, egli fa quindi presente che si impone la necessità di assicurare i richiamati interessi economici, nonché il rispetto della giustizia sostanziale.

Invita pertanto il Governo a farsi carico dei problemi complessivi del mondo dello sport e delle singole realtà, onde risolvere la situazione, come avvenne del resto nel caso della società sportiva Lazio.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) si dichiara anzitutto insoddisfatto della risposta, facendo in particolare presente la necessità di tener conto della situazione complessiva della Società, caratterizzata dalla richiamata vicenda fideiussoria, dai problemi connessi con lo stadio di Torino in vista delle Olimpiadi, nonché dall'aver prolungato la propria stagione agonistica con la partecipazione ai *play-off*.

Va poi riconosciuto l'impegno della Società a risolvere la questione erariale, come testimonia l'intenzione di presentare – a breve – una nuova fideiussione a garanzia dei debiti.

Pur comprendendo che si debbano rispettare gli adempimenti richiesti per l'ammissione ai campionati, ribadisce che vi sono delle attenuanti, che riguardano peraltro anche altre squadre, dalle quali il Governo non può prescindere nell'individuare una soluzione della vicenda.

Del resto, proprio l'esito della vicenda della società sportiva Lazio, che avrebbe a suo avviso imposto altre scelte, dà oggi ragione alle richieste provenienti anche dai tifosi.

Il presidente ASCIUTTI dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,40.

410^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ASCIUTTI*

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

- (1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*
- (1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*
- (1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*
- (1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*
- (1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*
- (1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*
- (1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*
- (2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*
- (2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all'ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*
- (3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era conclusa l'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede di conoscere gli esiti della verifica in ordine alle responsabilità della divulgazione delle proposte emendative presentate dal Presidente relatore.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica di aver verificato che le proposte emendative a sua firma sono state diffuse dal Ministero, il quale ha operato nella convinzione che poiché il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva il 12 luglio alle ore 18, questi ultimi sarebbero stati di pubblico dominio sin dalla mattinata del 13 luglio. Al riguardo, riferisce delle scuse a lui rese dal Dicastero per tale vicenda.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) ribadisce di ritenere lesa la propria autorevolezza, dignità e funzione di senatore della Repubblica dal fatto che sia stato messo in circolazione, fuori del Senato, un documento che riporta il disegno di legge in titolo, correlato sinotticamente da emendamenti attribuiti al Presidente relatore Ascitti, addirittura richiamato da un comunicato della CRUI del 13 luglio 2005, mentre era ancora in corso la predisposizione del fascicolo completo degli emendamenti.

Ciò premesso, il senatore esprime la propria ferma indignazione per quanto verificatosi che, peraltro, si inquadra a suo avviso perfettamente in una prassi mediatica abitualmente seguita dal ministro Moratti, con disprezzo per il Parlamento, in un tenace quanto vano tentativo di comunicare agli ignari le presunte «magnifiche e progressive sort» del suo Ministero.

Nell'invitare il Presidente e tutta la Commissione ad associarsi alla propria ferma condanna, chiede infine che il Ministro venga ad esprimere anche in Commissione il suo rammarico per l'accaduto.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Tessitore ed avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra le proposte emendative a sua firma, dirette a modificare l'articolo, che non offre una visione di sistema e determina quindi un quadro debole del sistema di valutazione.

Dà anzitutto conto dell'emendamento 2.23, volto a specificare che l'attività di valutazione deve avere cadenza periodica, nell'ottica di un approccio sistemico. Quanto all'emendamento 2.7, esso è teso a sopprimere la lettera *a*) del comma 1, che definisce i parametri per la valutazione della ricerca, a suo avviso inadeguati a fronte delle necessità del settore.

Qualora tale disposizione non venisse soppressa, l'emendamento 2.18 intende almeno operare una correzione per espungere il riferimento alla valutazione «culturale», che giudica eccessivamente generico.

Dopo essersi soffermata sull'emendamento 2.14, presentato nell'ottica di evitare inutili petizioni moralistiche con riferimento ai criteri con i quali deve essere condotta la valutazione dell'attività didattica, la senatrice dà altresì conto degli emendamenti 2.12, 2.15 e 2.16, anch'essi migliorativi della lettera *b*) del comma 1.

Relativamente all'emendamento 2.9, esso è volto a sopprimere le norme recate alla successiva lettera *c*) in materia di valutazione dei docenti con riferimento all'efficacia nell'esercizio dei compiti di responsabilità da essi svolti. In particolare, deplora la scelta, a suo avviso minimalista, di puntare sull'«efficacia di azione» e non anche sulla capacità di partecipare all'innovazione.

L'emendamento 2.27, subordinato alla mancata soppressione della richiamata norma, è invece diretto ad assicurare che, fra i criteri di valutazione, vi sia anche la costanza della partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Quanto all'emendamento 2.28, esso distingue la valutazione della ricerca scientifica, che viene affidata a professori universitari esperti nel settore scientifico-disciplinare, dalla valutazione dell'attività didattica, la quale è demandata al consiglio di facoltà o al consiglio di corso di laurea.

Illustra indi l'emendamento 2.22, con cui si intende riconoscere l'esigenza che l'attività di valutazione non può essere effettuata su richiesta degli interessati, tanto più che essa dovrebbe essere più propriamente inserita all'interno di un sistema di verifica dell'università.

Con l'emendamento 2.48, ella conclude, si intende sopprimere la lettera e) del comma 1, che reca norme sanzionatorie a suo avviso ispirate ad una visione angusta della valutazione. Di contro, giudicherebbe più opportuno un sistema di incentivi connessi con l'esito della valutazione.

Il senatore MODICA (*DS-U*) dà anzitutto conto degli identici emendamenti 2.6 e 2.35, diretti a sopprimere l'articolo 2, precisando che essi non sottendono una posizione contraria del suo Gruppo nei confronti di un sistema di valutazione. Piuttosto rappresentano un segnale di insoddisfazione per la scelta di affrontare in modo frammentato e persino dilettantistico tale tematica. A conferma dell'atteggiamento comunque costruttivo, si sofferma sulle restanti proposte emendative, con le quali intende offrire un contributo per la definizione di un sistema di valutazione nazionale. Un primo suggerimento, recato all'emendamento 2.5, consiste nel trasformare il Comitato nazionale per la valutazione (CNVSU) ed il Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in un'apposita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario con funzioni di autorità indipendente dal Ministero. Si tratterebbe di un'ipotesi che potrebbe contare sull'esperienza acquisita e sulle risorse già assegnate agli attuali organi di valutazione. Oltre alle funzioni attualmente svolte dai citati organismi, all'Agenzia verrebbe assegnato il compito di predisporre – fra l'altro – un rapporto annuale al Parlamento sullo stato dell'università.

Soffermandosi sull'emendamento 2.38, il senatore osserva che si tratta di una soluzione alternativa rispetto a quella prefigurata dalla proposta emendativa testé illustrata, che si basa sulle significative esperienze delle autorità garanti presenti nel panorama istituzionale. In particolare, l'emendamento è diretto ad istituire un'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività universitarie, tenuta a realizzare e diffondere periodicamente rapporti di valutazione e promuovere la cultura della valutazione.

Quanto ai componenti, pari a cinque, devono essere scelti fra persone esperte di didattica, ricerca e gestione universitaria e si avvalgono dell'attività di esperti, ai quali viene garantito l'anonimato. Onde evitare possibili conflitti di interesse, si prevede indi che qualora venissero nominati professori universitari, essi verrebbero posti in aspettativa per l'intera durata del mandato, senza la possibilità, fra l'altro, di utilizzare finanziamenti statali per la ricerca.

L'istituzione dell'Autorità garante, da finanziare mediante una quota, pari all'1 per cento, del Fondo di finanziamento ordinario delle università, determinerebbe a suo avviso un miglioramento qualitativo complessivo.

Quanto all'emendamento 2.39, esso è volto a chiarire l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 1, alinea, che non distingue il ruolo del sistema nazionale di valutazione rispetto a quello demandato alle singole università. La proposta emendativa prefigura infatti una valutazione periodica dei docenti nell'ambito di un sistema gestito da un'Autorità garante.

Il senatore illustra altresì l'emendamento 2.40, volto a modificare i criteri per la valutazione dell'attività didattica, sopprimendo il riferimento

«alla capacità comunicativa», attualmente recato all'articolo 2, comma 1, lettera a) ed inserendo quello al giudizio degli studenti.

Con l'emendamento 2.41, egli prosegue, si intende opportunamente escludere dalla valutazione i rettori e i componenti degli organi nazionali operanti nel sistema universitario, onde evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Il senatore dà poi conto dell'emendamento 2.44, che si inserisce in un'ottica alternativa rispetto a quella che egli definisce la deriva neocentralista seguita dal Dicastero. Secondo la proposta emendativa, le procedure di valutazione sono infatti demandate ad appositi regolamenti universitari, e non a decreto ministeriale, nel rispetto – da un lato – dell'autonomia universitaria e – dall'altro – della coerenza del sistema, atteso che la procedura di approvazione dei regolamenti universitari prevede comunque una fase di controllo governativo.

L'emendamento 2.11, soppressivo della successiva lettera e), è stato presentato – egli prosegue – sulla base di un giudizio contrario nei confronti delle norme ivi recate in materia sanzionatoria rispetto agli esiti della valutazione.

Qualora dette disposizioni non venissero soppresse, l'emendamento 2.49 offrirebbe una soluzione nell'ottica di una maggiore autonomia universitaria, demandando la definizione della disciplina sanzionatoria ad appositi regolamenti universitari, anche in questo caso nel rispetto delle richiamate esigenze di autonomia e di coerenza di sistema.

Passando indi a considerare l'emendamento 2.55, egli giudica opportuno che anche i professori fuori ruolo, non esercitando evidentemente funzioni di docenza e di ricerca all'interno dell'università, siano esclusi dalla valutazione.

Quanto infine all'emendamento 2.57, osserva che esso delinea – a differenza di quanto previsto nel disegno di legge governativo – un sistema che premia il talento, attraverso il collegamento tra il merito e la progressione di carriera.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 2.3, a sua firma, che intende ridisegnare il sistema di valutazione sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell'esame degli atti in titolo.

Esso demanda infatti al Governo il compito di effettuare entro il prossimo 31 dicembre uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di un'Autorità indipendente per la valutazione. Poiché peraltro si tratta di misura senz'altro onerosa, occorrerà in altra sede individuare idonea copertura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3497**

Art. 2.

2.6

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Sopprimere l'articolo.

2.35

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

2.3

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). – 1. L'attività didattica e di ricerca è soggetta a valutazione nell'ambito del relativo sistema nazionale, tenendo anche conto delle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori, con particolare riferimento alla qualità, continuità e diffusione della produzione scientifica, alla qualità e alla intensità delle attività di insegnamento, di orientamento di tutoraggio e alla direzione delle strutture universitarie.

2. Il Governo è tenuto ad effettuare, entro il 31 dicembre 2005, uno studio di fattibilità preordinato alla istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario, tenendo conto di parametri e criteri utilizzati nel campo della valutazione in ambito europeo».

2.34

TESSITORE, SOLIANI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, PAGLIARULO, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Comitato nazionale della valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. È istituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e la CRUI ed in base al parere delle Commissioni parlamentari competenti, il sistema nazionale della valutazione delle attività didattiche e di ricerca delle università, che si struttura secondo le forme e i modi di una apposita «Autorità per la valutazione del sistema universitario: strutture, didattica e ricerca», di seguito denominata Autorità.

3. L'Autorità fornisce annualmente motivate valutazioni dell'operatività degli atenei in base ai parametri che la stessa Autorità è tenuta a formulare entro due mesi dalla costituzione, recepiti in apposito decreto ministeriale, sul quale deve obbligatoriamente essere espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. L'Autorità rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi in un'apposita Relazione annuale al Parlamento, che le Commissioni competenti devono esaminare con propria risoluzione. La Relazione suddetta va trasmessa, a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università che devono discuterla nei senati accademici e nei consigli di amministrazione.

5. I componenti della Autorità sono nominati, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. Essi sono previsti in numero di nove compreso il presidente, che è eletto, tra di essi, dai componenti dell'Autorità. Non possono essere nominati componenti dell'Autorità professori universitari di ogni ordine e grado, nonchè dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, salvo che non siano in quiescenza. I suddetti componenti devono essere scelti tra personalità di riconosciuta competenza professionale e di elevata qualità culturale. Tra di essi, in misura non superiore a tre, possono essere presenti esperti di nazionalità non italiana.

6. I componenti dell'Autorità durano in carica 4 anni e non possono essere confermati immediatamente.

7. Le università sono tenute a trasmettere annualmente all'Autorità, in base alle regole fissate dalla stessa Autorità, le informazioni concernenti gli insegnamenti impartiti, i risultati delle ricerche singole, dipartimentali o interdipartimentali, nonchè i risultati conseguiti dalle strutture, anche amministrative, operanti negli atenei.

8. I docenti universitari sono tenuti a sottoporsi alla valutazione così come definita dall'Autorità. In casi di giudizio negativo la progressione di

carriera del docente è sospesa fino ad un rinnovato giudizio di valutazione. In casi di particolare gravità l'Autorità avanza al rettore competente l'invito a sospendere il docente dal servizio. Il docente sospeso dall'impiego può essere, a richiesta, inquadrato in altro settore della pubblica amministrazione, ovvero collocato a riposo con il godimento dei diritti acquisiti ovvero con la retribuzione minima prevista dalla legge per il trattamento di quiescenza, qualora il docente non abbia raggiunto il minimo pensionabile».

2.36

ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:

a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;

b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;

c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;

d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati;

e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione nei termini definiti ai sensi della lettera d), la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo e lo stesso non potrà essere eletto nelle liste di commissari nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2;

f) sono esclusi dalla valutazione, durante il relativo mandato, i professori chiamati a far parte del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario o del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i professori che ricoprono le cariche di rettore, preside o direttore di dipartimento, nonché i

professori collocati in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata dell'aspettativa stessa.

2. L'organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori».

2.37

FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Sistema di valutazione*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentiti il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, la CRUI ed il CUN e previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo contenente le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo i seguenti principi:

a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate l'innovazione scientifica e culturale e la qualità, l'intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale;

b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati la qualità, la capacità comunicativa, l'impegno e la dedizione dell'attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca;

c) per quanto riguarda la gestione, è valutata l'efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale;

d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati.

2. L'organismo di valutazione costituisce soggetto terzo, indipendente sia rispetto alle università, sia rispetto al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per la valutazione della produzione scientifica sono acquisiti i pareri di esperti stranieri, appartenenti a liste di valutatori predisposte dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Per la valutazione delle attività didattiche e gestionali sono acquisite le valuta-

zioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori».

2.5

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, FRANCO Vittoria, CORTIANA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. È istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita "Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca", come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di Autorità per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario e della ricerca nel suo insieme. All'agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l'ambito universitario, dai citati organismi. L'agenzia rende pubblici gli obiettivi, i criteri e i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi e propone annualmente un rapporto al Parlamento sullo stato delle università».

2.38

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. È istituita l'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università. L'Autorità ha il compito di preparare e rendere pubblici periodicamente rapporti di valutazione, anche comparativi, sulle attività universitarie e di diffondere la cultura della valutazione, confrontandosi con la dimensione europea e internazionale. L'Autorità è indipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dalle università e dai loro organi di rappresentanza. I componenti dell'Autorità, in numero di cinque, sono nominati dal Presidente della Repubblica tra persone esperte di didattica, di ricerca e di gestione universitaria. L'Autorità utilizza a pieno tempo esperti e consulenti per i diversi aspetti della valutazione e per le diverse aree disciplinari e, per le singole attività valutative, ricorre al giudizio di revisori esperti, nazionali ed internazionali, ai quali garantisce l'anonimato. Nel caso in cui i componenti dell'Autorità e gli esperti e consulenti in servizio

a tempo pieno presso l'Autorità fossero professori universitari, essi vengono posti in aspettativa per il periodo del mandato e sollevati da ogni incarico o compito universitario; non possono altresì concorrere all'assegnazione od utilizzare finanziamenti statali per la ricerca. Il finanziamento del funzionamento e delle attività dell'Autorità è garantito destinando ad essa l'1 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

2.39

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da «è soggetta a valutazione» a «nei confronti dei propri professori:» con le seguenti: «dei professori universitari è soggetta a valutazione periodica nell'ambito di un sistema nazionale guidato e gestito dall'Autorità garante per la valutazione della qualità delle attività didattiche e di ricerca delle università ed a sistemi di valutazione istituiti autonomamente presso i singoli atenei sulla base dei seguenti criteri direttivi:».

2.24

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, alinea, dopo la parola «valutazione», aggiungere la seguente: «triennale».

2.23

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, alinea, dopo la parola «valutazione», aggiungere la seguente: «periodica».

2.17

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «anche».

2.25

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, alinea, dopo la parola «professori», aggiungere le seguenti: «e ricercatori».

2.7

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.18

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «e culturale».

2.26

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «della sua», con le seguenti: «la sua».

2.8

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.40

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per quanto riguarda la didattica, sono valutati, anche tenendo conto del giudizio degli studenti, la qualità della didattica e la dedizione del professore nelle attività didattiche per i corsi di studio ad ogni livello, nell'orientamento e tutorato per gli studenti, nella supervisione alla preparazione delle tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, nell'avviamento dei giovani alla ricerca».

2.13

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «la capacità comunicativa».

2.14

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «l'impegno e la dedizione».

2.12

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e la dedizione».

2.15

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «magistrale».

2.16

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «, e nell'avviamento dei giovani alla ricerca».

2.9

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.27

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché la costanza della partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dei quali il docente faccia parte».

2.10

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.41

MODICA, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE,
BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con la seguente:

«d) sono esclusi dalla valutazione, per il periodo del mandato, i rettori e i professori che fanno parte del Consiglio universitario nazionale o di altri organi nazionali di rappresentanza, di gestione, di valutazione o di indirizzo del sistema universitario; sono altresì esclusi i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle disposizioni vigenti».

2.28

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la valutazione è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare per quanto riguarda la ricerca scientifica e al consiglio di facoltà od al consiglio di corso di laurea, per quanto concerne l'attività didattica. Le modalità di valutazione della ricerca sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato previo parere conforme del CUN. Le modalità di valutazione della didattica sono definite mediante appositi regolamenti di facoltà o di corso di laurea;».

2.1

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «è effettuata su richiesta degli interessati ed».

2. 22

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, VITTORIA FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «è effettuata su richiesta degli interessati ed».

Conseguentemente, alla lettera e), al primo periodo, sopprimere le parole: «o di mancata richiesta di valutazione» e sopprimere il secondo periodo.

2.42

ACCIARINI, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «secondo procedure» fino alla fine della lettera.

2.43

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «secondo procedure» fino alla fine della lettera con le seguenti: «Le relative procedure sono fissate con uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie».

2.44

MODICA, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le parole: «secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.45

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo procedure» inserire le seguenti «modalità e tempi» e sostituire la parola «stabilite» con la seguente «stabiliti».

2.46

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «che garantiscano la pubblicità degli atti e l'imparzialità e trasparenza di giudizio;».

2.47

PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «che indichino criteri oggettivi omogenei».

2.31

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «adottato previo parere conforme del CUN e della CRUI».

2.29

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, adottato previo parere conforme del CUN».

2.30

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «adottato previo parere conforme della CRUI».

2.48

SOLIANI, MODICA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.11

MODICA, SOLIANI, CORTIANA, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.49

MODICA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, TESSITORE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel caso di valutazione negativa nei termini definiti dalla lettera d) le procedure sanzionatorie nei confronti dei professori interessati sono stabilite da appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

2.50

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) in caso di giudizio negativo, la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusivo negativamente. Qualora anche la seconda volta il giudizio di valutazione risulti negativo il docente è collocato a riposo con l'anzianità conseguita, ovvero, se non ha conseguito l'anzianità sufficiente al godimento della pensione, con retribuzione pari al minimo previsto per i compensi di pensionamento».

2.2

BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel caso di valutazione negativa la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. La valutazione deve essere effettuata non prima di tre anni di servizio prestato e non oltre i cinque; in caso contrario il professore interessato è sospeso dall'impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo».

2.51

ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole «o di mancata richiesta di valutazione»; conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.52

TESSITORE, MODICA, PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera e), sostituire la parole «la progressione economica del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo.» con le seguenti «la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente.».

2.53

ACCIARINI, PAGANO, MODICA, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

2.19ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo periodo.

2.4

BEVILACQUA

Al comma 1, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «I regolamenti universitari possono prevedere limitazioni nell'accesso ai fondi per la ricerca e per la didattica e per la partecipazione alle cariche direttive delle strutture di ricerca per i professori universitari che per otto anni non abbiano richiesto la valutazione secondo un sistema di autovalutazione del SSD di appartenenza.».

2.32

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

Al comma 1, alla lettera e), dopo la parole «è sospeso dall'impiego», aggiungere le seguenti: «e destinato ad altra funzione dirigenziale presso un ufficio delle pubbliche amministrazioni, fino a quando la valutazione non si svolga ed abbia esito positivo.».

2.20

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.54

TESSITORE, CORTIANA, PAGLIARULO, BETTA, MODICA, MANIERI, ACCIARINI,
SOLIANI, TOGNI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sono esonerati dalla valutazione i docenti universitari collocati
in aspettativa o fuori ruolo per l'espletamento di altre funzioni pubbliche
previste dalla legge e per il periodo del mandato.»

2.33

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole «sono esclusi dalla
valutazione, durante il relativo mandato,», con le seguenti: «ai fini della
valutazione si adottano criteri specifici, per tutta la durata dei rispettivi
mandati, per».*

2.21

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole «, preside o diret-
tore di dipartimento,».*

2.55

MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA,
BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole «in aspettativa» aggiungere le
seguenti: «o fuori ruolo».*

2.56

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla valutazione, su delibera del senato accademico, i soggetti cui l'università assegna compiti di particolare impegno e responsabilità».

2.57

MODICA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono stabilite nuove norme sulla progressione economica dei professori universitari che, pur salvaguardando i diritti acquisiti, tengano conto dei risultati della valutazione di cui al comma 1. In particolare il decreto stabilisce l'obbligo per i professori universitari di sottoporre le proprie attività alla valutazione periodica di cui al comma 1 e le relative sanzioni per chi non vi ottemperasse, prevedendo comunque che ad una valutazione negativa segua il blocco della progressione della carriera del professore interessato fatto salvo l'incremento annuale di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

2.0.1

D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario)

1. È istituito il sistema nazionale di valutazione della qualità delle attività universitarie e della ricerca mediante la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in "Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario". L'Autorità opera in conformità ai principi di indipendenza, di autonomia organizzativa e di trasparenza e pubblicità degli atti.

2. Sono compiti dell'Autorità:

a) la valutazione esterna della ricerca, della didattica e delle università, o di singole strutture didattiche o di ricerca, anche interdipartimentali o interatenei, con riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla qualità delle attività e delle strutture;

b) la valutazione dello stato del sistema universitario nel suo insieme, anche in comparazione con i sistemi universitari europei ed extra-europei;

c) la promozione e la diffusione della cultura della qualità e delle metodologie della valutazione, con particolare riferimento all'autovalutazione negli atenei e in tutte le strutture e attività universitarie;

d) la realizzazione di banche dati e la circolazione dei flussi informativi all'interno e all'esterno delle università e del sistema universitario nel suo insieme;

e) l'indirizzo e la vigilanza sull'espletamento, da parte delle università, delle funzioni ad esse attribuite, ai sensi del comma 1, in materia di valutazione periodica delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte da ciascun professore, anche mediante la definizione di criteri ai quali si uniformano i nuclei di autovalutazione degli atenei;

f) la vigilanza sulla completezza e la correttezza delle informazioni al pubblico degli atenei in materia di offerta formativa e di servizi e strutture per l'utenza;

g) la definizione delle condizioni e dei requisiti per la costituzione o il riconoscimento di nuove università o di particolari strutture didattiche e di ricerca, con riferimento soprattutto ai centri e alle iniziative di eccellenza, e per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio, nonché la verifica circa la sussistenza nei singoli casi delle condizioni e dei requisiti prefissati e la vigilanza sulla loro permanenza nel tempo;

h) la valutazione dell'attività di ricerca conferita al CIVR dalla legislazione vigente.

3. In prima attuazione, l'Autorità assume le funzioni già attribuite al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR), limitatamente, quanto a quest'ultimo, alla ricerca in ambito universitario, con esclusione delle attività consultive di qualsiasi tipo svolte da tali organismi per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'Autorità rende pubblici i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi mediante un rapporto annuale al Parlamento e al Governo. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante assegnazione all'Autorità stessa di una quota annua pari al due per mille del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede, in conformità ai principi e criteri contenuti nel presente articolo all'attivazione delle procedure di costituzione dell'Autorità, alla

contestuale soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato per gli indirizzi della ricerca, al trasferimento all'Autorità delle attrezzature, dei servizi e delle risorse informative in dotazione dei precitati organismi, alla messa a disposizione di una sede adeguata, nonché alla definizione delle modalità per la determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente dell'Autorità, in analogia con quanto previsto per le altre Autorità indipendenti già costituite».

2.0.2

ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Il ruolo dei professori universitari)

1. È istituito il ruolo dei professori universitari articolato nelle seguenti tre fasce, correlate ai diversi gradi di maturità scientifica, con differenti funzioni e responsabilità organizzative:

- a) professore ordinario;
- b) professore associato;
- c) professore aggregato.

2. Tutti i professori svolgono attività di ricerca e di insegnamento».

2.0.3

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, PAGANO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nucleo di valutazione)

1. Presso ogni ateneo è costituito un nucleo di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e dell'amministrazione. I nuclei sono costituiti in base alla legge e agli statuti degli atenei.

2. I nuclei di valutazione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al rettore, al termine di ogni anno accademico e in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno, una dettagliata e documentata relazione, che, nel trimestre successivo, è discussa dal senato accademico dell'ateneo e

dagli organismi collegiali di gestione delle varie strutture didattiche e di ricerca.

3. Il senato accademico, anche in base alle osservazioni dei vari organismi collegiali dell'ateneo, redige una propria nota di cui il nucleo di valutazione tiene conto obbligatoriamente nel prosieguo del proprio lavoro».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

483^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

indi del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3331) BOBBIO e MUGNAI. – Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione, e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali

(Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d'autore, al fine di approntare un'adeguata tutela ai programmi *software* per apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione e per apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali, cosiddetti *decoder*. A tal fine, il disegno di legge inserisce preliminarmente il concetto di «programma per apparecchiature terminali di reti pubbliche» e di «programma per apparati di ricezione di programmi televisivi digitali» tra le opere dell'ingegno tutelate dalla legge n. 633 del 1941. Estende inoltre la norma prevista all'articolo 171-*bis* della medesima legge concernente l'applicazione delle sanzioni penali, anche a chi, detentore a qualunque titolo del bene tutelato, pone in essere una condotta tale da consentire o facilitare la rimozione arbitraria, l'elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o a *decoder*. L'articolo 1 del disegno di legge fornisce la definizione di apparecchiatura terminale di reti pubbliche di comunicazione: un prodotto utilizzato dall'utente del servizio di comunicazione elettro-

nica, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di comunicazione, cioè di reti di comunicazione elettronica utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'articolo fornisce anche la definizione di decodificatore: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri. L'articolo 2 inserisce il *decoder* tra le opere per cui è prevista la tutela sul diritto d'autore ed estende le sanzioni penali dell'articolo 171-*bis* a chi consente o facilita la rimozione arbitraria, l'elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o a *decoder*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(826) *PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada*

(2363) *FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*

(2575) *MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*

(2963) *CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

In attesa di ricevere il parere della Commissione bilancio sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e sugli emendamenti ad esso relativi, il presidente GRILLO, al fine di proseguire i lavori della Commissione invita i senatori che hanno presentato emendamenti al testo ad illustrarli.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) illustra quindi tutti gli emendamenti a sua firma. In particolare, l'emendamento 3.4 introduce nel codice della strada la categoria dei «veicoli d'epoca». L'emendamento 4.2 elimina l'anomalia dell'obbligo della revisione annuale per tali veicoli e l'emendamento 4.5 distingue tra veicoli di interesse storico e collezionistico e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. L'emendamento 4.22 estende poi l'esonero dalle restrizioni alla circolazione nei centri abitati a tutti i veicoli storici indipendentemente dalla loro cilindrata. L'emendamento 4.0.2 prevede l'estensione dei benefici fiscali, attualmente previsti per i veicoli con più di trent'anni, a quelli che hanno superato i venticinque anni. L'emendamento 4.0.4 prevede infine che l'abuso del potere di

cancellazione previsto dall'articolo 215 del Regolamento attuativo del codice della strada è fonte di responsabilità, a norma dell'articolo 243 del codice civile.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) illustra tutti gli emendamenti di cui è firmatario soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1 che mira ad eliminare la delega per la riforma del codice della strada e sull'emendamento 1.2 che, in alternativa, ne modifica i contenuti e sull'emendamento 1.0.1 che individua i veicoli di interesse storico per i quali propone una tassa di trasferimento forfettaria di cinquanta euro.

Il senatore FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*) illustra gli emendamenti a sua firma volti ad incentivare il turismo itinerante attraverso l'introduzione nel codice della strada di norme di favore per gli *autocaravan*. Gli emendamenti proposti hanno inoltre lo scopo di chiarire che le amministrazioni locali possono adottare provvedimenti di limitazione del traffico soltanto nei limiti di quanto espressamente previsto dal codice della strada. Si sofferma infine sull'emendamento 4.29 che riconosce alla Federazione motociclistica italiana (FMI) un ruolo nell'ambito del motociclismo storico analogo a quello dell'ACI in campo automobilistico.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*), relatore, illustra l'emendamento 4.30 che, sull'esempio di alcuni Stati europei, mira ad introdurre principi per il riconoscimento, anche a fini assicurativi, delle modifiche ad autovetture e motocicli che ne incrementino le condizioni di sicurezza.

Il senatore FABRIS (*Misto-Pop-Udeur*) interviene incidentalmente osservando che l'emendamento testé illustrato dal relatore, senatore Pedrazzini, non è coerente con le norme previste dal disegno di legge in esame che si limita a trattare la materia degli *autocaravan* e delle auto storiche.

Il vice ministro TASSONE, riservandosi un più puntuale parere sui singoli emendamenti, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione dichiarando che il Governo è aperto a qualsiasi proposta migliorativa della normativa del codice della strada relativa alla disciplina degli *autocaravan* e delle auto storiche, che dovrà essere comunque contenuta con il rispetto dell'attuale sistema delle autonomie locali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963**

Art. 1

1.1

MAGNALBÒ, SALVI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MAGNALBÒ, SALVI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici*). – 1. *La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.*

2. *Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.*

3. *Rientrano tra i criteri di rappresentatività un numero minimo di cinque club e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni, ed un numero minimo di soci iscritti che non deve essere inferiore a venti.*

4. *Le associazioni tengono i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati».*

1.3

DONATI

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con», inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con».

1.4

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola «iscritti» aggiungere le seguenti: «ed il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA».

1.5

CAMBER

Al comma 1, lettera c) sono aggiunte, infine, le parole: «e il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens)».

1.6

CAMBER

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di rilasciare su richiesta, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai venticinque anni e in possesso dei requisiti richiesti, una Certificazione di Storicità al fine di ottenere dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri una targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo».

1.7

DONATI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconoscere alle associazioni la possibilità di rilasciare ai propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, una

targa di identificazione, con il suffisso «H», da affiancare alla targa di origine del veicolo».

1.8

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «e in possesso dei requisiti richiesti, una certificazione di storicità al fine di ottenere dal dipartimento dei trasporti terrestri».

1.0.1

MAGNALBÒ, SALVI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Veicoli di interesse storico)

1. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a 25 anni di età e che siano stati dichiarati e certificati tali dall'ASI, dall'A.C.I., da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana (FMI) e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza.

2. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il Ministero dei trasporti, su richiesta dei soggetti di cui al precedente comma 1, rilascia per i veicoli di interesse storico una targa di identificazione con il suffisso H) (*historicum*), da affiancare alla targa di origine del veicolo.»

Conseguentemente all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 1 sopprimere le parole: «nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»; sostituire il comma

4 con il presente articolo; modificare l'articolo 215, comma 1 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 2.

2.1

DONATI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, al quarto periodo», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «previo parere obbligatorio delle».

2.2

FABRIS

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «obbligatorio», aggiungere le seguenti: «e vincolante».

2.3

MAGNALBÒ, SALVI

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.";

a-ter) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis). Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali competenti, svolgentesi ad una velocità media non superiore a 50 chilometri orari, non sussiste l'onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente. Gli organizzatori di tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di novanta giorni agli enti locali interessati dal transito della manifestazione specificando, nel caso di attraversamento di centri storici ovvero di aree chiuse al traffico, anche gli orari e le modalità di svolgimento delle manifestazioni, i seguenti dati:

1) l'inserimento dell'evento nel calendario della federazione di riferimento;

- 2) il programma della manifestazione;
- 3) il percorso;
- 4) il numero dei veicoli iscritti.

Per le manifestazioni di carattere interregionale l'autorizzazione va richiesta alla Regione in cui è fissata la partenza della manifestazione;

a-quater) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità media inferiore a 50 chilometri, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI";

a-quinquies. Al comma 6, dopo le parole: "su strada", aggiungere le seguenti: "e per le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico";

a-sexies) al comma 9, sostituire le parole: "lire centoventisettemilaventi" con le parole: "cento euro", e "cinquecentottomilasettanta", con "trecento euro", e "duecentocinquantamilatrenta", con "centocinquanta euro", e "unmilionesedicimilacentoquaranta", con "seicento euro"».

2.4

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari."».

2.5

CAMBER

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) in fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, per le quali non sia stata ammessa una velocità media eccedente i quaranta chilometri orari"».

2.6

DONATI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.7

FABRIS

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «ACI», aggiungere le seguenti: «per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto».

2.8

DONATI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «su parere della medesima federazione».

Art. 3.**3.1**

DONATI

Sopprimere l'articolo.

3.2

FABRIS

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte le seguenti lettere:

n-*bis*) veicoli d'interesse storico e collezionistico;
n-*ter*) veicoli d'epoca».

3.3

MAGNALBÒ, SALVI

Alla fine del comma 1, sopprimere le parole: «e collezionistico».

3.4

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera: "n-ter) veicoli d'epoca"».

3.0.1

DONATI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"».

Art. 4.**4.1**

FABRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.2

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.3

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

DONATI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1960. I veicoli di cui al presente comma devono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici"».

4.5

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con venticinque anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione.

Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché i veicoli iscritti nei registri delle associazioni

di amatori di veicoli storici, di cui all'articolo 1, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione"».

4.6

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sopprimere le parole: «e collezionistico».

4.7

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sostituire le parole: «con trent'anni di vetustà» con le seguenti: «di età superiore ai venticinque anni».

4.8

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire le parole: «trent'anni» con le seguenti: «venticinque anni».

4.9

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire nel primo periodo le parole: «trent'anni di vetustà» con le seguenti: «venticinque anni di vetustà».

4.10

DONATI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma «4» richiamato.

4.11

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età e di particolare interesse storico quelli che siano stati dichiarati e certificati tali dall'ASI, dall'ACI, da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza».

4.12

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere le parole: «sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli».

4.13

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo le parole: «Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico», aggiungere le seguenti: «quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché».

4.14

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola «storici» le seguenti: «AVI, AAVS, FMI, e».

4.15

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola: «storici» sopprimere la seguente: «ovvero».

4.16

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire la parola: «ovvero» con le seguenti: «A.S.I., A.A.V.S., F.M.I., e».

4.17

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere, dopo le parole: «d'Italia», le seguenti: «per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione».

4.18

CAMBER

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola: «costruzione» la seguente: «purchè».

4.19

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola «statistici», aggiungere il seguente periodo: «I benefici fiscali per i mezzi di interesse storico o collezionistico previsti dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 decorrono dal venticinquesimo anno dalla loro costruzione».

4.20

FABRIS

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere la lettera c).

4.21

DONATI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.22

PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.23

CAMBER

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali in occasione di eccezionali emergenze ambientali, sono esentati da eventuali restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali relative ad eccezionali emergenze ambientali, sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, compresi quelli muniti di motore a due tempi, durante la partecipazione a manifestazioni regolarmente autorizzate e per recarsi presso officine e carrozzerie."».

4.24

DONATI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico all'interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni".».

4.25

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono esentati dal rispetto della restrizione al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purchè partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate. L'esenzione vale anche per consentire il raggiungimento di officine e carrozzerie".».

4.26

DONATI

Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire le parole: «di costruzione anteriore ai venticinque anni» con le seguenti: «costruiti prima del 1° gennaio 1960».

4.27

DONATI

Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trenta».

4.28

DONATI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo del comma «5-bis» richiamato.

4.29

FABRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

"Art. 60-bis.

(Autovetture e motoveicoli da competizione su strada)

1. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle immatricolate in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III – Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattare alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del dipartimento dei trasporti terrestri, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada o motoveicolo da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3. per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80"».

4.30

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'**articolo 60** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 inserire il seguente:

"Art. 60-ter.

(Modifiche ad autovetture e motocicli)

1. Sono possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale (*tunning*) alle seguenti condizioni:

1.1 siano migliorate la sicurezza sia attiva che passiva del veicolo

1.2 le modifiche siano certificate da professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la motorizzazione con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autorizzazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.

3. L'aggiornamento del libretto dell'autoveicolo o del motoveicolo, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa su strada dagli enti preposti"».

4.0.1

FABRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "trentesimo anno" con le seguenti "venticinquesimo anno".
 2. I commi 2 e 3 sono soppressi».
-

4.0.2

PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole trentesimo anno con le seguenti: "venticinquesimo anno".
 2. Sopprimere i commi 2 e 3»
-

4.0.3

FABRIS

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiungere il

seguinte: "L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile"».

4.0.4

PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 215 del regolamento del Codice della strada, aggiunto il seguente periodo: "L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità, a norma dell'articolo 243 del codice civile"».

Art. 5.

5.1

DONATI

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente:

«4-bis. La revisione per i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960, o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione, viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in conformità con quanto espressamente previsto in materia di deroghe dalla direttiva 96/96/CE».

5.2

DONATI

Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in conformità con quanto espressamente previsto in materia di deroghe dalla direttiva 96/96/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici cri-

teri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

5.3

CAMBER

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole: «veicoli di interesse storico» sono aggiunte le seguenti: «e muniti di targa H».

5.4

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole: «veicoli di interesse storico», aggiungere le seguenti: «e muniti di targa H».

5.5

MAGNALBÒ, SALVI

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: «e collezionistico».

5.6

DONATI

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: «e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici,».

5.7

CAMBER

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo la parola: «collezionistico» sopprimere le seguenti: «per quelli».

5.8

DONATI

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.

5.9

DONATI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "veicoli a trazioni animale" sono inserite le seguenti: "i velocipedi".».

Art. 6.**6.1**

CAMBER

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli provenienti dall'estero, il proprietario può chiedere l'immatricolazione conservando le targhe d'origine».

6.2

MAGNALBÒ, SALVI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Alla fine del comma 7, dell'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: "L'uso improprio del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile".».

Art. 7.**7.1**

CAMBER

Al comma 1 dopo la parola «historicum», sopprimere le seguenti «sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

7.2

CAMBER

Al comma 1, dopo la parola «historicum» aggiungere le seguenti: «e di Certificato di Storicità rilasciato da parte delle Associazioni autorizzate, sul quale siano riportati gli estremi di immatricolazione e di certificazione».

7.0.1

FABRIS

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti numeri:

1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di *autocaravan* nelle condizioni previste dall'articolo 185;

2-bis) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di *autocaravan* nelle condizioni previste dall'articolo 185».

7.0.2

FABRIS

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Definizioni autocaravan)

1. La lettera m) *del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:*

m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente».

Art. 8.**8.1**

DONATI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DONATI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 142 (Limiti di velocità) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limiti fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali

lo consentono, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 km/h".».

8.0.1

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzioni. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determinazione è aggiornata annualmente"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «12 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro» e le parole: «al medesimo Ministero» con le seguenti: «al Ministero degli affari esteri».

Art. 9.

9.1

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 4, dopo le parole: «invalido civile» aggiungere le seguenti: «con impedimento permanente alla deambulazione».

9.2

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 5, dopo le parole: «invalido civile» aggiungere le seguenti: «con impedimento permanente alla deambulazione».

9.3

FABRIS

Dopo l'articolo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si estendono anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. È fatto obbligo, in conformità di quanto previsto dall'articolo 185, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di disporre lungo le strade e le autostrade, come nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle *autocaravan* e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli *autocaravan*. La mancata realizzazioni di tali impianti, ove prevista in progetti esecutivi, è sanzionata con un'ammenda da euro 300 e euro 1.000».

9.0.1

FABRIS

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Circolazione degli autocaravan)

1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli *autocaravan* diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), *categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».*

Art. 10.**10.1**

FABRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «possono provvedere» con «provvedono».

10.2

DONATI

Al comma 1, dopo la parola: «autocaravan» inserire le seguenti: «riservate ai soggetti portatori di handicap».

10.3

DONATI

Sopprimere il comma 3.

10.4

DONATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire la sosta degli *autocaravan* per i soggetti portatori di *handicap*».

10.5

DONATI

Al comma 3, dopo la parola: «parcheggi» inserire le seguenti: «riservati ai soggetti portatori di handicap».

10.6

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

Al comma 3, dopo la parola: «consentire» aggiungere le seguenti: «, previa apposita regolamentazione,».

10.7

FABRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche prolungata».

10.8

DONATI

Al comma 3, dopo la parola: «di linea» inserire le seguenti: «o a chiamata».

10.9

DONATI

Al comma 3, dopo la parola: «di linea» inserire le seguenti: «e non».

10.10

FABRIS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

*«4-bis. Le amministrazioni comunali non possono installare nelle aree adibite alla sosta degli autoveicoli qualsiasi strumento dissuasore della circolazione e della sosta per gli *autocaravan*, salva l'ipotesi in cui non sussistano ostacoli in altezza o strettoie della strada.*

4-ter. Le aree di cui al comma 1 devono essere facilmente individuabili a mezzo di apposita segnaletica stradale devono considerarsi opere di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente e sono realizzate entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*4-quater. Tutti i campeggi di nuova costruzione devono essere dotati di apposite aree per la sosta e il rimessaggio degli *autocaravan*.*

4-quinquies. Le Regioni, in quanto delegate allo sviluppo del turismo in generale e di quello itinerante in particolare, disciplinano la sosta tem-

poranea degli autoveicoli e dei rimorchi in aree appositamente individuate dai Comuni o dalla Comunità Montane».

10.0.1

FABRIS

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. Al comma 6 dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: ", oltre alla sanzione amministrativa accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida".».

10.0.2

DONATI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".».

10.0.3

MAGNALBÒ, SALVI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Articolo 17-bis. - *(Esenzione per i veicoli di costruzione superiore ai venticinque anni)*. - 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli la cui data di fabbricazione sia superiore ai venticinque anni.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento di proprietà è di euro cinquanta.

3. Il contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2001 e fino alla entrata in vigore della presente legge, relativo al mancato pagamento della tassa di circolazione da parte dei mezzi di età compresa tra i venti e i trent'anni, può essere estinto mediante il pagamento di una somma pari al 10% dell'ammontare complessivo".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63 della legge 21/11/2000, n. 342.

Art. 11.**11.1**

MAGNALBÒ, SALVI

Sopprimere l'articolo.

11.2

CAMBER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, è istituita con decreto del Ministro per i

beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti».

11.0.1

MONTALBANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121)

All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

326^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 3509. Parere favorevole per il documento LXXXVII, n. 5)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore MINARDO (*FI*), proponendo l'espressione di una relazione favorevole con riferimento al disegno di legge comunitaria per il 2005 e di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 5*.

Interviene brevemente il senatore MURINEDDU (*DS-U*), esprimendo apprezzamento per l'ampia ed approfondita analisi svolta dal relatore, che ha consentito di evidenziare gli aspetti positivi ed i profili critici del processo di partecipazione italiana all'Unione europea. Al riguardo, auspica che anche in futuro, in sede UE, il Governo si impegni per difendere le

posizioni sin qui sostenute, sia, in particolare, in relazione alla necessità di tutelare i prodotti tipici nazionali, sia, più in generale, per imprimere un'ulteriore accelerazione nei processi di adeguamento del diritto interno alle fonti comunitarie.

Interviene brevemente il relatore MINARDO (*FI*), esprimendo soddisfazione per le parole di apprezzamento del senatore Murineddu.

Dichiara inoltre di aver preso atto con favore delle considerazioni critiche, di carattere costruttivo, svolte nella seduta di ieri dal senatore Basile, auspicando peraltro che in futuro tali rilievi possano essere accompagnati da precise proposte concrete.

I senatori PICCIONI (*FI*) e BONGIORNO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole su entrambi i provvedimenti in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole sul disegno di legge n. 3509.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole.

Si passa quindi alla votazione del parere sul *Doc.* LXXXVII, n. 5.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole sul *Doc.* LXXXVIII, n. 5.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11)

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore RUVOLO (*UDC*), rilevando che l'Atto comunitario n. 11 ha ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione dell'Unione europea per il 2005, anno che riveste carattere di grande importanza per l'Unione europea, chiamata a stimolare la crescita e l'occupazione e a garantire prosperità, solidarietà e sicurezza attraverso il raggiungimento di un'intesa sulle risorse e prospettive finanziarie. In relazione agli obiettivi indicati, si rileva la necessità di incrementare la crescita economica al fine di contrastare la disoccupazione, di far sì che il

dibattito negli Stati membri sulla ratifica della Costituzione europea possa comunque favorire una maggiore comprensione dell'Unione da parte dei cittadini, di giungere tramite i negoziati ad un bilancio europeo in grado di realizzare gli obiettivi comunitari, ed infine di garantire il concreto funzionamento dell'Europa allargata.

Rileva che le proposte contenute nell'Atto comunitario n. 11 esprimono l'orientamento della Commissione europea e definiscono modalità e ambito d'azione della stessa nel perseguire le priorità strategiche, individuate, nel contesto della strategia politica annuale per il 2005, nell'incremento della prosperità, nel perseguimento della solidarietà e della sicurezza, nel rafforzamento della propria azione all'estero.

I profili di competenza della Commissione – prosegue il relatore – sono richiamati in via generale per alcuni aspetti nella illustrazione dell'obiettivo della prosperità, e in modo più specifico all'interno di alcune valutazioni concernenti gli obiettivi della sicurezza e della solidarietà: nel primo caso, ritiene di particolare rilevanza le considerazioni e le proposte riguardanti il ruolo dell'innovazione e dell'imprenditorialità ai fini della crescita economica e dell'occupazione, attraverso un nuovo clima che trascendendo la sola innovazione tecnologica, apra prospettive alla distribuzione, al *marketing* e al *design*. In stretta connessione a quanto rilevato, il mondo delle imprese sarà incoraggiato verso nuove opportunità, in un contesto che assicuri il corretto funzionamento del mercato interno anche tramite incentivi agli investimenti e all'innovazione.

Precisa poi che un più evidente riferimento all'agricoltura è presente nella proposta relativa all'obiettivo della solidarietà, in considerazione della gestione più durevole delle risorse naturali, già avviata dalla riforma della politica agricola comune e della politica comune della pesca, volte a orientare il mercato e a sostenere maggiormente le comunità esposte, alle quali si considera necessario accompagnare una nuova fase di riforma del comparto dello zucchero. Rileva pertanto come la finalità essenziale nel settore agricolo sia individuata nella coerenza dello sviluppo dell'agricoltura, promuovendo allo stesso tempo la crescita e la prosperità nelle zone rurali, mentre la politica della pesca sarà orientata a riunire sotto un unico strumento tutte le azioni, migliorandone e rendendone più semplice la gestione.

Le valutazioni e le proposte inerenti l'obiettivo della sicurezza comprendono il profilo della sicurezza alimentare, la cui normativa, per lo più già operante, deve essere potenziata ai fini di un migliore controllo e di una maggiore tutela delle esigenze dei consumatori, con riferimento sia al settore degli additivi sia ad una adeguata informazione sulla normativa concernente il benessere degli animali applicabili alla produzione alimentare.

Si sofferma quindi sull'Atto comunitario n. 12, che reca il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea presentato il 22 dicembre dello scorso anno dalle due future presidenze per il 2005 – vale a dire quelle lussemburghese e britannica – e che, pertanto, va letto alla luce dei risultati già ottenuti dalla presidenza del Lussemburgo nel primo seme-

stre dell'anno e delle dichiarazioni del Premier britannico Blair in sede di presentazione della presidenza britannica.

Con riguardo ai profili di competenza della 9a Commissione, occorre rilevare che il Consiglio si è dichiarato particolarmente interessato ad accrescere la competitività del settore agricolo e che al riguardo una vasta opera riformatrice dovrà essere intrapresa su diversi fronti. Si richiama infatti l'opportunità di una revisione dei settori dello zucchero, del lino e della canapa, nonché dei regimi ortofrutticolo e per il vino, unitamente alla necessità di modificare i regolamenti sul finanziamento della Politica agricola comune e sull'agricoltura biologica, mentre dovrà essere adottato un nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

Il Consiglio peraltro concentrerà i propri lavori anche sul settore veterinario, in relazione al miglioramento della salute e del benessere degli animali, oltre che alla sanità pubblica. In tale ambito – prosegue il relatore – ci si propone di rivedere il funzionamento del fondo veterinario e di adeguare la vigente normativa sui residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.

In materia di sicurezza alimentare, il Consiglio intende dare seguito alle proposte contenute nel Libro bianco della Commissione del gennaio 2000, affrontando le problematiche poste dalle innovazioni scientifiche e dal loro impatto sui prodotti alimentari, siano essi geneticamente modificati ovvero convenzionali e biologici.

Si sofferma in particolare sulle politiche da adottare per il settore forestale, che debbono tenere conto della strategia delle Nazioni Unite nell'ottica di una gestione sostenibile delle foreste. In tal senso, precisa che le presidenze interessate sono impegnate nel portare avanti sia il piano d'azione sull'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore in oggetto, sia la ricerca di un accordo sul regolamento di attuazione di un sistema volontario di licenze per il legname.

Infine, osserva che il Programma operativo in esame dedica particolare attenzione al settore della pesca. In tale ambito, dovrebbe essere il comitato consultivo regionale ad attivarsi per definire le posizioni della Commissione e degli Stati membri in merito a future proposte o all'attuazione delle norme comunitarie vigenti. Intanto, il Consiglio, da parte sua, si impegna a individuare piani di ricostituzione e di gestione, intesi come misure di conservazione che favoriscano una maggiore sostenibilità dell'attività di pesca. Le Presidenze lussemburghese e britannica, inoltre, hanno manifestato il proposito di pervenire a un accordo sul nuovo Fondo europeo per la pesca nel contesto delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e di istituire una Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Quest'ultimo impegno del programma operativo si è effettivamente concretizzato il 26 aprile scorso, grazie al regolamento (CE) n.768/2005 del Consiglio, che ha appunto istituito la predetta Agenzia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 396. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che sono pervenute le prescritte osservazioni da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale, dando la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore PACE (AN) dichiara di far proprie le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, in cui si richiama l'attenzione del Governo su tali osservazioni.

Il sottosegretario DELFINO esprime apprezzamento per il tenore favorevole del parere proposto dal relatore, rilevando inoltre che lo schema in esame rafforza la possibilità di svolgere controlli regolari in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti, consentendo in tal modo di operare forme di controllo anche sulle produzioni provenienti dall'estero.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore MURINEDDU (DS-U), sottolineando l'estrema rilevanza degli aspetti disciplinati dallo schema in esame, che hanno più volte costituito argomento di specifico approfondimento da parte della Commissione. In considerazione della crescente intensificazione dei rapporti e degli scambi commerciali con l'estero – prosegue l'oratore – risulta quanto mai necessario dedicare grande attenzione al problema dell'immissione di organismi di carattere nocivo, anche al fine di tutelare i prodotti tipici nazionali dal pericolo di possibili contaminazioni.

Nell'osservare che le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo sono ispirate ad un maggior rigore, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore SALERNO (AN) esprime apprezzamento per il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che si colloca in perfetta continuità con altri provvedimenti già adottati dal Governo sul versante della tutela della sicurezza e genuinità dei prodotti. Tale attenzione, a suo avviso, rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'approccio adottato

dall'Esecutivo per il settore agroalimentare, ispirato ad una scala di valori ben precisa, anche a livello politico e culturale.

Nel ribadire il proprio apprezzamento per il maggior rigore delle disposizioni in esame, anche in considerazione delle recenti preoccupanti notizie relative ai possibili effetti derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati, preannuncia un convinto voto favorevole.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per l'impostazione complessiva dello schema in esame, che consentirà di introdurre un sistema di controlli più rigoroso ed efficace.

Nel sottolineare l'estrema importanza del problema dell'immissione di organismi nocivi, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore MINARDO (*FI*) preannuncia un voto favorevole, rilevando che lo schema in esame costituisce un provvedimento di estrema importanza, anche sotto il profilo della sicurezza alimentare. Ritene infatti che l'introduzione di una disciplina più precisa e di un sistema di controlli più rigoroso consentirà di tutelare maggiormente sia gli interessi dei produttori che dei consumatori.

Il senatore AGONI (*LP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nel rilevare, peraltro, che il pieno raggiungimento della sicurezza alimentare potrà ottenersi unicamente attraverso adeguate forme di monitoraggio e di identificazione degli organismi, nell'esprimere apprezzamento per le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame, auspica altresì la rapida conclusione dell'esame dei provvedimenti in materia di identificazione e registrazione elettronica degli animali (atti Senato nn. 3190 e 3240), anch'essi all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(3510) Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussoli ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Esame del disegno di legge n. 3510, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2583 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2583, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3510 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio 2005.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) introduce l'esame del disegno di legge n. 3510, evidenziando che lo stesso è finalizzato a istituire un sistema integrato per i servizi educativi e di istruzione per l'infanzia, destinato ai minori di età compresa da tre mesi a sei anni.

La *ratio* sottesa a tale impostazione è orientata nella prospettiva di collegare lo stadio educativo del nido d'infanzia a quello attinente alle scuole d'infanzia.

Il relatore prospetta l'opportunità, considerata la stretta connessione dell'oggetto del disegno di legge n. 3510 rispetto a quello del disegno di legge n. 2583, di operare la congiunzione di tali due atti di iniziativa legislativa, precisando a tal proposito che la continuità tra asilo nido e scuola d'infanzia costituisce comunque una matrice comune ad entrambi i provvedimenti in questione, essendo in particolare richiamata anche nell'articolo 4, comma 2, lettera c) del disegno di legge n. 2583.

Il PRESIDENTE propone di congiungere il disegno di legge n. 3510 con il disegno di legge n. 2583, precisando tuttavia che quest'ultimo viene confermato quale testo base per il prosieguo dell'*iter* procedurale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha illustrato tutti gli emendamenti governativi presentati al disegno di legge n. 2583 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 luglio 2005), avverte che si passerà all'illustrazione dei restanti emendamenti e subemendamenti presentati in ordine all'articolo 1 del disegno di legge n. 2583.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), dopo aver dato per illustrato il subemendamento 1.2/1, illustra il subemendamento 1.2/2, evidenziando che con lo stesso si è inteso precisare che i servizi educativi per la prima infanzia sono destinati anche alle bambine, oltre che ai minori di sesso maschile.

Illustra poi il subemendamento 1.2/3 che sottolinea la necessità che i servizi socio-educativi per la prima infanzia siano realizzati in conformità ai principi della libertà e dignità personale, dell'autonomia individuale, della solidarietà, della eguaglianza delle opportunità, della valorizzazione della differenza di genere ed infine dell'integrazione delle diverse culture.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, l'oratore si sofferma sull'emendamento 1.7, evidenziando che lo stesso è orientato nella prospettiva della promozione del principio di sussidiarietà, in modo tale da realizzare un'azione integrata in tale settore attraverso il concorso degli organismi pubblici, dell'autonoma iniziativa dei privati e delle formazioni sociali.

Dopo che il PRESIDENTE ha sottolineato qualche nodo problematico riguardo alla disposizione contenuta nell'emendamento 1.7, relativamente ai profili attinenti all'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.8, volto a prevenire ogni forma di emarginazione nei confronti dei disabili e a garantire quindi il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini portatori di *handicap*. Dà infine per illustrato l'emendamento 1.9.

Viene dato infine per illustrato l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di rinviare ad una successiva fase l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e subemendamenti presentati in riferimento all'articolo 1, proponendo di procedere quindi nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti inerenti ai restanti articoli.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.2, si sofferma sull'emendamento 2.3 prospettando l'opportunità che i servizi per la prima infanzia vengano modulati in relazione alle variegate necessità e conseguentemente che gli stessi siano connotati come sperimentali.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 2.4 e 2.5 l'oratore illustra l'emendamento 2.7, che prefigura l'introduzione di un criterio preferenziale per l'accesso ai servizi in questione, per i bambini provenienti da nuclei monoparentali.

Dà poi per illustrato l'emendamento 2.8.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) precisa che l'emendamento 3.8 è finalizzato a creare asili nido nei luoghi di lavoro, al fine di facilitare l'accesso a tali servizi per chi lavori in aree territoriali lontane rispetto alla propria abitazione.

Viene infine dato per illustrato l'emendamento 3.5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 4.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.1, sottolineando che lo stesso, dopo aver ridefinito le funzioni spettanti al nido d'infanzia, stabilisce al comma 2 che i servizi integrativi ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia attraverso ulteriori tipologie di servizi, finalizzati a fornire adeguate risposte alle esigenze dei minori e delle famiglie. Al comma 3 dell'emendamento 4.1 si pone l'accento sul problema del Mezzogiorno, che riguardo alla materia in questione registra un certo ritardo.

Dopo aver dato per illustrati i subemendamenti 4.2/1, 4.2/2 nonché gli emendamenti 4.3 e 4.4, si sofferma sull'emendamento 4.5, che prefigura due tipologie di servizi integrativi per l'infanzia, la prima delle quali è basata su centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati – nella prospettiva di garantire occasioni di socialità e di gioco per i minori – mentre la seconda è volta alla creazione di spazi di accoglienza ubicati nelle stesse strutture dei nidi di infanzia.

Dà infine illustrati gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Viene infine dato per illustrato l'emendamento 4.6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 5.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) dà per illustrati l'emendamento 5.1, nonché il subemendamento 5.2/1, e successivamente gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) illustra il subemendamento 5.2/2, dando brevemente conto del contenuto dello stesso. Si sofferma poi sull'emendamento 5.8 che prefigura l'individuazione di adeguate soluzioni rispetto al problema di potenziali situazioni di irregolarità, sotto il profilo lavoristico, riscontrabili in taluni casi di servizi di assistenza domiciliare a minori. Si precisa altresì che il sistema atipico di collaborazione tra famiglie che si è creato in alcune zone d'Italia ha determinato rapporti di lavoro di fatto che andrebbero regolarizzati, anche per quel che concerne i profili previdenziali.

Il senatore GUBERT (*UDC*) evidenzia a tal proposito che nell'area territoriale della provincia di Trento sussistono situazioni in cui i servizi domiciliari si incentrano su un rapporto dei genitori con la cooperativa fornitrice dei servizi, senza quindi comportare alcun rapporto lavorativo diretto tra genitori stessi e lavoratore.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) precisa che l'emendamento si riferisce a quelle situazioni in cui si creano rapporti di collaborazione temporanea tra famiglie, evidenziando che nei casi in cui sussistano vere e proprie cooperative di servizi il problema della regolarizzazione dei rapporti di lavoro non si pone.

Il senatore GUBERT (*UDC*), dopo aver manifestato qualche perplessità sulla necessità di disciplinare con legge statale i rapporti lavorativi in questione – in relazione alle quali potrebbe ipotizzarsi una normativa provinciale – dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.8.

Il PRESIDENTE precisa brevemente che talune situazioni di rapporti di collaborazione tra famiglie per i servizi domiciliari all'infanzia sono riscontrabili anche in talune aree del Sud.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) si sofferma poi sull'emendamento 5.9 dando conto del contenuto dello stesso.

Vengono infine dati per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.10.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 5.0.1.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 5.0.1, sottolineando che lo stesso recepisce talune disposizioni normative contenute nel disegno di legge n. 3510.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che nella prossima seduta verrà completata l'illustrazione dei restanti emendamenti e subemendamenti presentati e verrà acquisito il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli stessi, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2583

Art. 1.

1.1

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. In attuazione degli articoli 30, 31 e 37 della Costituzione e dei principi di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, al fine di agevolare la formazione della famiglia, sostenere l'accesso e la permanenza dei genitori, e in particolare delle madri, nel mercato del lavoro e favorire la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità, la presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, i principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Ai fini della presente legge si definiscono servizi socio-educativi per la prima infanzia i servizi volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi e a sostenere le famiglie nell'adempimento dei compiti di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, l'articolo 6 della presente legge individua le procedure per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui al comma 1, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

1.2/1

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e», con la seguente: «dell'articolo».

1.2/2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1-bis, dopo la parola: «destinate», inserire le seguenti: «alle bambine e».

1.2/3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e realizzate sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».

1.2

IL GOVERNO

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, terzo comma, della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

1-bis. I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono attività di interesse generale, destinate ai bambini in età prescolare, volte a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.»;

b) al comma 5 le parole: «, di cura e» sono sostituite dalle seguenti: «e di cura, in un'ottica».

1.3

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 29, 30, 31 e» con le seguenti: «dell'articolo».

1.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «destinati» aggiungere le seguenti: «alle bambine e».

1.5

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Tali servizi» inserire le seguenti parole: «, realizzati sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità e».

1.6

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorre alla realizzazione del diritto alla formazione di ogni persona, nel quadro delle azioni di sostegno e complementarietà con le famiglie nella cura e nella educazione dei figli, nonché alla prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione».

1.7

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuovono il sistema territoriale integrato dei servizi socio-educativo per la prima infanzia anche attraverso il concorso dell'autonomia iniziativa dei privati e delle loro formazioni sociali».

1.8

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il servizio socio-educativo per la prima infanzia accompagna la crescita delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuate, culturale e religiosa di ciascuno, garantisce il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e svolge azioni di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale».

1.9

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sostengono i genitori nella cura dei figli, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione tra le scelte professionali e familiari, in un quadro di pari opportunità».

Art. 2.**2.1**

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Principi fondamentali della legislazione in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia). – 1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie. I servizi socioeducativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono organizzati secondo un sistema territoriale integrato, cui concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi di cui alla presente legge.

3. I principi fondamentali che regolano il sistema territoriale integrato sono i seguenti:

a) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali soggetti gestori pubblici e privati;

b) prevenzione e rimozione delle condizioni di svantaggio e di discriminazione nell'accesso ai servizi socio-educativi, anche attraverso la valorizzazione della cultura della solidarietà e dell'integrazione;

c) garanzia di una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in relazione alle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio;

d) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

e) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

f) specifico sostegno alle famiglie monogenitoriali;

g) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al rispettivo reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento dei servizi per particolari situazioni di disagio sociale ed economico».

2.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi» con le seguenti: «i nidi d'infanzia, i servizi integrativi, e i servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «asili nido» con le seguenti: «nidi d'infanzia».

2.3

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «innovativi» con la seguente: «sperimentali».

2.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da «una pluralità di offerte» fino alla fine del comma con le seguenti: «risposte flessibili ed articolate per opportunità, offerte, orari, sedi e modelli organizzativi

e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale».

2.5

STANISCI, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, FRANCO Vittoria

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche in considerazione», fino alla fine del comma.

2.7

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) inserimento di un criterio preferenziale per l'accesso ai servizi per i bambini provenienti da nuclei monoparentali».

2.8

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sostegno e integrazione per le famiglie di immigrati aventi regolare permesso di soggiorno».

Art. 3.**3.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi

di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze».

3.2

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «L'asilo nido» con le seguenti: «Il nido d'infanzia».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dell'asilo nido» con le seguenti: «del nido d'infanzia»; sostituire la rubrica con la seguente: «Nidi d'infanzia».

3.3

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, dopo le parole: «sociale per» aggiungere le seguenti: «le bambine e».

3.4

LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, dopo le parole: «per i bambini» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli non stabilmente residenti in Italia,».

3.5

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «ed offre un luogo di accoglienza e cura» fino alla fine del comma con le seguenti: «con finalità di socializzazione e formazione, in quanto volto a favorire l'espressione e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, effettive, relazionali e ludiche del bambino».

3.6

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole: «del bambino» con le seguenti: «delle bambine e dei bambini, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno».

3.7

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

3.8

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'ambito della programmazione del sistema territoriale integrato dei socio-educativi per la prima infanzia, possono favorire l'apertura di nidi d'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati all'accoglienza, alla socializzazione alla crescita delle bambine e dei bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori e delle bambine e dei bambini residenti nel territorio limitrofo».

Art. 4.**4.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno».

4.2/1

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al numero 2, lettera d), dopo la lettera c-bis, aggiungere la seguente:

«c-ter) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori».

4.2/2

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Sopprimere il numero 3.

4.2

IL GOVERNO

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo la parola: «integrativi» sono inserite le seguenti: «agli asili nido»;

b) alla lettera a) dopo la parola: «nido) sono inserite le seguenti: «o delle scuole dell'infanzia»;

c) la lettera b) è soppressa;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) a favorire l'istituzione di servizi per la prima infanzia annessi ad un servizio scolastico già esistente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia»

4.3

BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, DETTORI, MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di» *con le seguenti:* «La legge regionale disciplina i».

4.4

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «diversificati» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo».

4.5

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine e ai bambini che possono essere ubicati nelle stesse strutture dei nidi d'infanzia».

4.6

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

Al comma 2, sostituire la parola: «finalizzati» con le seguenti: «improntati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai seguenti princìpi fondamentali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.7

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportune attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;»

4.8

DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia sono altresì finalizzati a favorire il superamento dell'attuale separazione tra il nido la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appropriati progetti educativo-formativi. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia».

4.9

STANISCI, LEGNINI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

4.10

ROTONDO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, STANISCI

Alla rubrica, sostituire la parola: «integrativi» con le seguenti: «socio-educativi integrativi per la prima infanzia».

Art. 5.**5.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Le Regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti».

5.2/1

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Alla lettera a), sostituire la parola: «innovativi», con la seguente: «sperimentali».

5.2/2

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Alla lettera d-bis), dopo le parole: «promossi dalle regioni», inserire le seguenti: «, dalle province autonome di Trento e Bolzano,».

5.2

IL GOVERNO

Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) l'alinea è sostituita dalla seguente: "I servizi innovativi, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo, possono consistere in:";

b) alla lettera c) le parole: "di educatori appositamente reclutati" sono sostituite dalle seguenti: "degli educatori";

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) altri servizi sperimentali e innovativi promossi dalle regioni dagli enti locali e dall'autonoma iniziativa dei cittadini, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «pubblici» è inserita la seguente: nazionali»;

b) la parola: «provvedono» è sostituita dalle seguenti: «possono istituire».

5.3

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:» *con le seguenti:* «La legge regionale disciplina l'istituzione, fermo restando il necessario rispetto dei livelli di sicurezza e di qualità previsti dalla legge per le prestazioni socio-educative per la prima infanzia, di servizi innovativi tra i quali:».

5.4

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «singola o associata, » *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi i requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalla regione.».

5.5

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «innovativi» con la seguente: «sperimentali».

5.6

STANISCI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire la lettera a)

5.7

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

Al comma 1, sostituire la lettera b)

5.8

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) assistenti domiciliari all'infanzia – Tagesmutter formate professionalmente, iscritte ad un apposito albo provinciale che educazione con un numero massimo di 5 bambini collegate e coordinate da una società senza scopo di lucro, cooperative, consorzi, comuni, istituzioni».

5.9

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, aggiungere il seguente nuovo punto:

«e) servizio a domicilio prestato da educatori familiari presso il domicilio della famiglia o in luogo terzo in forma singola o associata, secondo standard organizzativi e formativi definiti dalle singole Regioni, in funzione delle caratteristiche territoriali».

5.10

MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, DETTORI, MONTICONE

*Sopprimere il comma 2.***5.11**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «innovativi» con le seguenti: «socio-educativi sperimentali per la prima infanzia».***5.0.1**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, DI GIROLAMO, LEGNINI, ROTONDO, STANISCI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)*

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione e con riferimento alla Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia, 20 novembre 1989 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema di cui all'articolo 2. I livelli essenziali attengono:

a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema di cui all'articolo 2;

b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema di cui all'articolo 2 e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;

c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2;

e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;

f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema di cui all'articolo 2 e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;

g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

72^a Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 15.

Seguito della discussione del documento su Napoli – Relatore alla Commissione, senatore CENTARO

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 luglio scorso è iniziata la discussione.

Interviene l'onorevole DIANA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo mercoledì 20 luglio alle ore 20.30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Gli onorevoli LUMIA e DIANA svolgono considerazioni e chiedono l'acquisizione di documentazione in merito all'attività della criminalità organizzata in Sicilia, Calabria e Campania.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori SCARABOSIO, MALABARBA e BRUTTI e dal deputato GASPARRI.

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Matteo Triglia, direttore Manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), e di Carlo Gerra, responsabile Normativa e Sicurezza ambientale
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Matteo TRIGLIA, *Direttore Manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ed il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replicano Matteo TRIGLIA, *direttore Manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.)*, e Carlo GERRA, *responsabile Normativa e Sicurezza ambientale*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Matteo Triglia, il dottor Carlo Gerra, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Maria Barresi, giornalista di Rai International

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria BARRESI, *giornalista di Rai International*, avanza la richiesta che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maria Barresi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005

494^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

(710) MAGNALBÒ ed altri. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(3172) ROLLANDIN ed altri. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri connessi alla formazione degli operatori della terapia per mezzo del cavallo (articolo 2, comma 3), all'istituzione del comitato tecnico-scientifico (articolo 4), alle spese per l'organico dei centri di terapia (articolo 5) ed alle spese per la copertura assicurativa degli operatori (articolo 6). Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che per il fi-

nanziamento del Fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre occorre valutare l'opportunità di individuare le norme sostanziali degli interventi ivi indicati al comma 2 dell'articolo 7. In relazione al comma 3 del medesimo articolo 7, ritiene necessario specificare le autorizzazioni di spesa per ogni intervento recato dal disegno di legge in ossequio al comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, configurando le stesse in termini di limiti massimi o di previsioni di spesa, in relazione alla natura degli oneri. In ogni caso, fa presente che non sussistono risorse disponibili sull'accantonamento del Fondo speciale ivi indicato. Osserva poi che sarebbe opportuno indicare quali interventi previsti dal provvedimento debbano trovare il finanziamento a valere sul Fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre.

In merito agli emendamenti, segnala le proposte 2.3, 2.0.1 (limitatamente al comma 2), 5.3 (limitatamente al capoverso 3-*quater*) e 6.0.1, in quanto determinano maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene poi necessario valutare le proposte 3.2, 4.1 e 5.3 (limitatamente ai capoversi 3-*bis* e 3-*ter*). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame, posto che la stessa appare evidentemente necessaria per una compiuta valutazione dei relativi profili finanziari.

Con l'avviso conforme della Rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene infine di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo e di rinviare pertanto il seguito dell'esame.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra gli emendamenti 1.510, 1.0.1000 e 1.0.2000, relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre verificare se possono derivare effetti finanziari dall'emendamento 1.510, che riduce da 10.000 a 5.000 abitanti la popolazione minima per consentire l'istituzione di nuovi Comuni, in relazione all'eventuale duplicazione delle strutture amministrative minimali. In merito agli oneri di cui alla proposta 1.0.1000, segnala che per l'anno 2005 non sussistono sufficienti risorse sull'accantonamento di conto capitale richiamato a copertura. Fa poi presente la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.2000, recante delega al Governo a riordinare, sopprimere o modificare i tributi locali ivi indicati, nonché a ridefinire i rapporti in corso con i relativi concessionari della riscossione, in particolare per

quanto concerne l'applicazione del principio di delega di cui al comma 1, lettera *b*), e al fine di valutare la plausibilità della clausola di invarianza di cui al comma 2.

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservata di replicare in altra seduta alle osservazioni del relatore, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

